



CITTÀ DI POMEZIA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE V

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Comune di Pomezia

COMUNE DI POMEZIA

N. 0074277

04/08/2016



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la richiesta presentata dall'arch. Giuseppina Conserva, pervenuta in data 15 giugno 2016 prot. 57349 tendente ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno censito in catasto al foglio 11 particella 3055;

visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

visto l'art. 30 del D. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

visto il versamento di € 70,00 effettuato in data 13.06.2016 vcyl 478;

visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio n. 11 con la particella n. 3055;

A) STRUMENTO URBANISTICO

P.R.G. - APPROVATO CON DELIBERA DI G. R. N. 4246 DEL 20.11.1974

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADOTTATO DAL C.C. IL 10.02.2009, ATTO N. 18

P.P.E. POMEZIA CENTRO - P.P. APPROVATO CON ATTO N. 28 DEL 22.03.1999

VARIANTE AL P.P.E. ADOTTATA CON D.C.C. DEL 05.01.2011 N. 6 - IN ITINERE

B) DESTINAZIONE URBANISTICA

PIANO VIGENTE E ADOTTATO

ZONA B (COMPLETAMENTO)/PARTE VIABILITA'

**IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A.
O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI L. 183/2011**

.P.R. 380/2001e s.m.i. art. 30 (omissis)

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Pianificazione e Gestione del Territorio

Complesso Selva Dei Pini

S.R. Pontina Km 31,400

00071 Pomezia - RM

Ufficio Piani Urbanistici

Tel.: 06.91146 220 286

E-Mail: urbanistica@comune.pomezia.rm.it





CITTÀ DI POMEZIA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE V

LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

PROTOCOLLO N. _____

DATA _____

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

C) VINCOLI

D) PRESCRIZIONI

SI ALLEGANO LE N.T.A. DEL P.P.E.

Il Tecnico Istruttore

Pianificazione e Gestione del Territorio

Arch. Giuseppe Sciarra



Il Funzionario

Pianificazione e Gestione del Territorio

Arch. Silvia Proietti



**IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA P.A.
O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI L. 183/2011**

.P.R. 380/2001e s.m.i. art. 30 (omissis)

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Pianificazione e Gestione del Territorio

Complesso Selva Dei Pini

S.R. Pontina Km 31,400

00071 Pomezia - RM

Ufficio Piani Urbanistici

Tel.: 06.91146 220 286

E-Mail: urbanistica@comune.pomezia.rm.it



ALLEGATO ALLA PROPOSTA
di DELIBERAZIONE DEL
C.C. del 23-10-07

CITTÀ DI POMEZIA

Provincia di Roma

Attività di ricognizione e accertamento
delle N.T.A. di Pomezia Centro

Progettisti	Consulenti	Collaboratori

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



approvate dalla delibera

TAVOLA:

14

TESTO DEFINITIVO

Scala

Data 25/07/2007

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Chiarimenti ed integrazioni secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n° 85 del 25/10/1995 e l'esame delle osservazioni del Consiglio Comunale adottate con deliberazione n° 73 del 28/06/1996.



ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano l'attuazione del comprensorio oggetto del piano particolareggiato di esecuzione ed in variante al vigente P.R.G. denominato "Pomezia Centro", delimitato ad est dalla SS 148-Pontina, a nord dalla SP 201-Albano-Torvajanica, ad ovest da zone delimitate da insediamenti di edilizia economica e popolare ex legge n° 167/62 e da zone di espansione dell'aggregato urbano previste dallo stesso P.R.G. e a sud dal parco Sughereto e dall'area cimiteriale.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dettate dalla normativa tecnica del vigente P.R.G. del Comune di Pomezia e dal Regolamento Edilizio comunale nonché le norme di legge e regolamentari emanate dallo Stato e dalla Regione Lazio nell'ambito delle rispettive competenze. (L. 1150/42 e s.m.e i., L. 122/99 e s.m.e i., L.R. 36/87 e s.m.e i., D.Lgs.267/00 e s.m.e i., D.P.R.380/01 e s.m. e i., Circ. min. 4174 del 07/08/03, L.457/78 e s.m.e i., L.47/85 e s.m.e i.).

ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Ai sensi dell'art. 16 - 5° comma- della legge 17 agosto 1942, n°1150 e successive modifiche, il termine massimo di attuazione del piano particolareggiato viene stabilito in 10 anni dalla data della sua approvazione.

Accorso il termine suddetto, in caso di parziale attuazione del piano questo resterà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 della menzionata legge n° 1150/42.

ART. 4 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il presente piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati che di esso fanno parte integrante:

- Tav. 1 Estratto del P.R.G. – scala 1:2000;
- Tav. 2 Planimetrie catastali – scala 1:4000 e 1:2000;
- Tav. 3 Stralcio catastale di Pomezia centro – scala 1:2000;
- Tav. 4 Consistenza edilizia – scala 1:2000;
- Tav. 5 Servizi scolastici – scala 1:2000;
- Tav. 6 Viabilità e parcheggi – scala 1:2000;
- Tav. 7 Verde e servizi comuni – scala 1:2000;
- Tav. 8 Verde, servizi comuni e parcheggi pubblici su base catastale – scala 1:2000;

- Tav. 9 Zonizzazione – scala 1:2000;
Tav. 10 Toponomastica – scala 1:2000;
Tav. 11 Schema rete fognante – scala 1:2000;
Tav. 12 Schema pubblica illuminazione – scala 1:2000;
Tav. 13 Piano particellare d'esproprio ed elenco delle proprietà;
Tav. 14 Norme tecniche di attuazione del P.P.E;
Tav. 15 Relazione tecnica e previsione di spesa per l'attuazione del piano.

ART. 5 - CONTENUTI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO – ZONIZZAZIONE

Il presente piano particolareggiato disciplina l'attuazione delle seguenti zone di P.R.G. ricadenti nel perimetro del comprensorio descritto nel precedente art. 1:

- Zona B – completamento;
- Zona C – ridimensionamento viario ed edilizio;
- Zona F – edilizia speciale;
- Zona G1 – verde privato vincolato;
- Zona M1 – attrezzature per servizi comuni;
- Zona M1* - servizi pubblici;
- Zona N – verde pubblico.

Nelle zone B e C sono individuati nuclei soggetti ad interventi di riqualificazione del tessuto edilizio resi necessari dal particolare stato di degrado dell'edificio.

E' altresì, individuata, pure con apposito perimetro, la zona "Centro" corrispondente all'originario insediamento abitativo di Pomezia, soggetto nel presente piano particolareggiato a specifica normativa attuativa.



ART. 6 - ZONA B – CONSERVAZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE

- 1) La zona B del presente piano particolareggiato, comprende aree pressoché completamente edificate dotate di opere di urbanizzazione che necessitano di un adeguamento funzionale e localizzativo ai fini della loro fruibilità. In tutte le aree ricadenti nella zona B non sono consentiti interventi di nuova edificazione salvo la realizzazione, con adeguate soluzioni architettoniche, di volumi tecnici indispensabili per un eventuale adeguamento degli impianti tecnologici dei singoli edifici. Nella zona B sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 3 – lettere a) b) e c) del DPR 6 giugno 2001, n° 380, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione totale e/o parziale e ricostruzione ed ampliamento.



- 2) Per gli interventi di demolizione totale e/o parziale e ricostruzione, ristrutturazione edilizia totale e/o parziale ed ampliamento la ricostruzione dovrà rispettare l'indice di edificabilità fondiario di 3 mc/mq. E' concesso l'incremento di cubatura pari al 20% di detto indice, da destinare ad attività non residenziali compatibili con la residenza (negozi, studi professionali, esercizi artigianali non molesti, box, ecc.) attraverso soluzioni progettuali ivi compresi la chiusura del piano Pilotis in caso di intervento di demolizione totale e/o parziale e ristrutturazione edilizia totale e/o parziale ed ampliamento purchè l'altezza interna utile sia di Mt. 2,70, cui articolato distributivo deve definire la distinzione localizzativa di tali destinazioni rispetto a quelle residenziali. E' comunque ammesso il mantenimento di eventuali destinazioni non residenziali già in atto anche nell'ambito del volume relativo all'indice di 3 mc/mq.
- 3) E', altresì consentita la realizzazione di parcheggi condominiali interrati così come disposto dalla legge 24 marzo 1989, n° 122.
- 4) Nei casi in cui viene ritenuta necessaria, per le esigenze della proprietà, da valutare insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale la demolizione e ricostruzione totale e/o parziale, ristrutturazione totale e /o parziale ed ampliamento con incremento di cubatura pari a 3 mc/mq e un incremento di 20 % da destinare ad attività non residenziali, è consentito, aumentare il numero di unità immobiliari, modificare l'ingombro planimetrico rispettando i distacchi dai confini in essere, purchè legittimamente concessionati, è consentito inoltre, nel rispetto della circolare ministeriale n. 4174/03 comma 4.1, *" la ricostruzione dell'edificio in altro sito, ovvero posizionarlo all'interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale, resta in ogni caso possibile , nel diverso posizionamento dell'edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene allineamenti, distanze, e distacchi ."*
- 5) Nei casi di demolizione e ricostruzione, per fabbricati con indice di edificabilità fondiaria superiore a 3 mc/mq, si prescrive:
- Per i fabbricati la cui volumetria corrisponde ad un indice di edificabilità fondiaria inferiore o uguale a 5 mc/mq, la nuova cubatura potrà essere realizzata nella stessa misura preesistente;

- Per i fabbricati realizzati con indice di edificabilità compreso tra i 5 ed i 7 mc/mq, il nuovo indice non potrà superare i 5 mc/mq con proporzionale riduzione delle superfici utili;
 - Per i fabbricati il cui indice di fabbricabilità fondiaria risulta superiore ai 7 mc/mq, la ricostruzione potrà essere autorizzata nella misura massima del 70% del volume preesistente con analoga riduzione percentuale delle superfici utili. Tutti gli interventi consentiti dovranno essere attuati nel rispetto dei caratteri architettonici del contesto edilizio circostante.
- 6) Nelle zona B edificate secondo un indice fondiario inferiore o uguale a 3.00 mc/mq (che è sempre inferiore all'indice fondiari del P.R.G.) con costruzioni che manifestano accentuato stato di degrado dei caratteri edilizi (strutturali e tipologici) degli edifici in essi ricadenti, sono consentiti interventi finalizzati alla riqualificazione dell'edificato legittimamente realizzato o suscettibile di sanatoria ai sensi di legge, attraverso la demolizione totale e/o parziale e ricostruzione o ristrutturazione edilizia dell'esistente, anche per singolo edificio.
- 7) La ricostruzione potrà avvenire per un volume non superiore a quello corrispondente all'indice di edificabilità fondiario di 3 mc/mq incrementato di una cubatura pari al 20% di detto indice, da destinare ad attività non residenziali compatibili con la residenza (negozi, studi professionali, esercizi artigianali non molesti, box, ecc.) attraverso soluzioni progettuali il cui articolato distributivo deve definire la distinzione localizzativi di tali destinazioni rispetto a quelle residenziali. E' comunque ammesso il mantenimento di eventuali destinazioni non residenziali già in atto anche nell'ambito del volume relativo all'indice di 3 mc/mq. Gli interventi dovranno essere attuati avendo a riferimento le caratteristiche dell'insieme ambientale della zona alle quali gli edifici da ricostruire dovranno essere adeguati per quanto attiene alle tipologie edilizie ed agli elementi costruttivi.
- 8) La ricostruzione totale e/o parziale, infine, potrà avvenire sia nell'ambito del sedime sul quale insistono gli edifici esistenti, legittimamente concessionati nel rispetto delle norme, sia consentire un nuovo posizionamento dell'edificio con il rispetto dei distacchi, conformi alla vigente normativa. (vedi circolare ministeriale n. 4174/03).



ART. 7 - ZONA C - RIDIMENSIONAMENTO VIARIO ED EDILIZIO

La zona C comprende isolati edificati con costruzioni prospettanti sulle strade che ne delimitano il perimetro con tracciati non del tutto definiti nei loro caratteri dimensionali. Tali isolati, cui la destinazione a zona C è stata attribuita sulla base delle previsioni del P.R.G., sono interessati dal processo di ridimensionamento di detti tracciati viari e del miglioramento del tessuto urbano che sono l'obiettivo preminente del presente piano particolareggiato da conseguire, mantenendo gli attuali allineamenti degli edifici esistenti, attraverso l'ampliamento delle sezioni e, laddove possibile, la creazione di banchine pedonali con il correlato nuovo assetto del confine su strada delle contigue proprietà.

In considerazione dello stato di fatto rilevato in tale zona, non sono ammesse nuove costruzioni ma soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nei limiti di cui alle definizioni di cui all'art. 3 - lettere a) b) e c) del DPR 6 giugno 2001, n° 380. E' inoltre consentita la realizzazione, con adeguate soluzioni architettoniche, di volumi tecnici indispensabili per un eventuale adeguamento degli impianti tecnologici dei singoli edifici, la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia totale e l'ampliamento.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia totale ed ampliamento la ricostruzione dovrà rispettare l'indice di edificabilità fondiario di 3 mc/mq. Per tali interventi è concesso un' incremento di cubatura pari al 20%, da destinare ad attività non residenziali compatibili con la residenza, è altresì consentito ricavare tale incremento del 20% attraverso soluzioni progettuali anche con l'eventuale chiusura del piano Pilotis esistente purchè l'altezza utile sia di ml. 2,70, (negozi, studi professionali, esercizi artigianali non molesti, ecc.) Nei casi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione totale ed ampliamento con incremento di cubatura è consentito modificare l'ingombro planimetrico rispettando i distacchi dai confini in essere, purchè legittimamente concessionati, e quelli previsti dalle presenti norme, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia totale e/o parziale ed ampliamento con indice di edificabilità fondiario di 3 mc/mq e incremento di cubatura pari al 20% è consentito aumentare il numero di unità immobiliari.

E' altresì consentita la realizzazione di parcheggi condominiali interrati così come disposto dalla legge 24 marzo 1989, n° 122.



Nella zona C, nei casi in cui viene ritenuto necessario per le esigenze della proprietà, da valutare insiducabilmente dall'Amministrazione Comunale, è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici sullo stesso sito e nei limiti indicati al 2° - 3° e 4° comma del precedente art. 6.

Nei casi di demolizione e ricostruzione, per fabbricati con indice di edificabilità fondiaria superiore a 3 mc/mq, si prescrive quanto indicato al 5° comma del precedente art. 6.

Tutti gli interventi consentiti dovranno essere attuati nel rispetto dei caratteri architettonici del contesto edilizio circostante. Nei casi di arretramento dei limiti di proprietà per l'ampliamento delle sedi viarie pubbliche o private, la ricostruzione delle recinzioni lungo la nuova linea di confine dovrà essere attuata secondo tipi uniformi per una stessa strada ed in conformità delle prescrizioni di cui al presente testo normativo.

ART. 8 - ZONA F – EDILIZIA SPECIALE

La zona F, prevista dal P.R.G. per la realizzazione di complessi con funzioni sia residenziali che per attività di interesse collettivo di carattere privato con bacino d'utenza a livello comprensoriale ed interquartiere, viene mantenuta nel presente piano particolareggiato con la stessa localizzazione degli isolati in corrispondenza di assi viari di attraversamento comprensoriale, piazze e centri di attività comunitarie con la previsione di adeguamenti urbanizzativi atti a soddisfare esigenze di accessibilità e fruibilità degli esercizi.

Alla stessa zona F vengono con il piano particolareggiato attribuite analoghe finalità da conseguire, attraverso interventi di carattere urbanistico – edilizio anche per il recupero funzionale delle destinazioni commerciali, ricreative, di svago, assistenziali, ricettive per uffici e studi professionali già previste dallo stesso P.R.G.

Anche nelle zone F, analoghi interventi in zona B e C, che non abbiano superato indice fondiario di 3 mc/mq, sono consentiti oltre al raggiungimento di tale indice per fini abitativi, un ulteriore volume di 20% per fine non residenziale.

Inoltre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed ampliamento nel rispetto dell'indice fondiario di 3 mc/mq.

Sono ammesse demolizioni e ricostruzioni di edifici preesistenti con l'obbligo di non superare l'indice fondiario di zona di 3 mc/mq anche secondo nuovi tipi edilizi



→ rapportati alle esigenze funzionali delle destinazioni consentite - sempre, beninteso, nel rispetto del più generale contesto ambientale.

Nei casi di demolizione e ricostruzione totale e/o parziale, ristrutturazione totale e/o parziale ed ampliamento con incremento di cubatura è consentito modificare l'ingombro planimetrico rispettando i distacchi dai confini in essere, purché legittimamente concessionati, e quelli previsti dalle presenti norme. Inoltre è consentito aumentare il numero di unità immobiliari vedi circolare ministeriale n. 4174/03.

Le attività non residenziali di nuovo impianto potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale previa valutazione del loro impatto sull'assetto urbanistico consolidato o previsto dal piano particolareggiato, soprattutto in materia di spazi per la sosta autoveicolare dell'utenza.

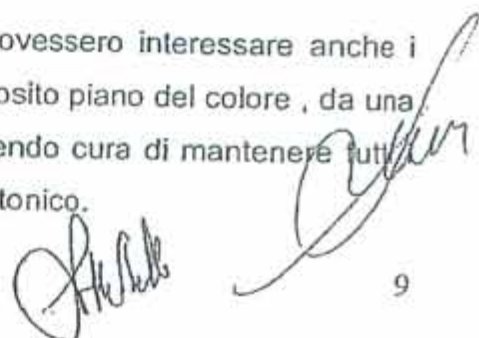
I negozi, in particolare, potranno essere previsti laddove sussista la possibilità di un arretramento degli accessi al pubblico di non meno di 10 metri dal limite della sezione stradale, comprese le banchine pedonali, previste dal piano. La superficie di risulta da tale arretramento dovrà essere riservata a parcheggi ed a spazi di manovra per automezzi nelle fasi di carico e scarico delle merci.

La volumetria va determinata sulla base del calcolo della superficie catastale dell'intero lotto, comprese le aree destinate dal piano a parcheggi e viabilità che saranno cedute gratuitamente al comune.

ART. 9 - ZONA "CENTRO"

Nella zona "Centro", individuata sulle tavole del piano particolareggiato con apposito perimetro che delimita l'originario nucleo insediativo di Pomezia, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e di restauro e risanamento conservativo così come definiti dal DPR 6 giugno 2001, n° 380 mantenendo in ogni caso i caratteri architettonici e strutturali degli edifici esistenti. Sono ammessi, altresì, il rifacimento e consolidamento di strutture fatiscenti con l'obbligo di mantenere l'originaria imposta dei solai evitando incrementi dei volumi e superfici utili attuali, l'istallazione e l'adeguamento di impianti tecnologici attraverso soluzioni progettuali idonee.

I progetti relativi agli interventi ammessi, qualora dovessero interessare anche i prospetti esterni, dovranno essere corredati da apposito piano del colore, da una relazione dettagliata sui materiali da impiegare avendo cura di mantenere tutti i caratteri che definiscono l'originario disegno architettonico.



La Piazza Indipendenza e zona adiacente da definire con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale sarà riservata ad esclusivo uso pedonale per recuperare le funzioni di centro delle attività comunitarie della città.

ART. 10 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE B, C, F e "CENTRO"

Per gli edifici ricadenti nelle zone B, C, F e "Centro" previste dal presente piano particolareggiato dovranno essere mantenute, di norma, le destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del piano stesso ove previste in progetti approvati o suscettibili di sanatoria ai sensi di legge.

In caso di richiesta di modifica delle attuali destinazioni d'uso sono ammesse, oltre alle destinazioni residenziali, quelle di seguito indicate per ciascuna zona.

a) ZONA B.

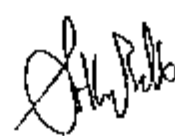
- Destinazioni per studi professionali ed attività culturali e sociali promosse da Enti ed Associazioni pubbliche o private a modifica di destinazioni residenziali, per una superficie complessiva non superiore al 15% della superficie utile dell'edificio interessato. Nel limite percentuale predetto vanno ricompresi le attività dello stesso tipo già esistenti.
- Nei locali siti al piano terra degli edifici prospettanti su strade pubbliche, sono ammesse a modifica delle destinazioni attuali e laddove sussistono effettive condizioni di accessibilità da accertare dall'Amministrazione Comunale, attività commerciali (negozi) ed artigianali non moleste, con superfici utili non superiori a 200 mq per ciascun esercizio.
- Le nuove destinazioni ad uso commerciale dovranno risultare compatibili con le funzioni dell'eventuale piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n° 426 recante norme per la disciplina del commercio e successivo aggiornamento di cui alla legge 25 agosto 1991, n° 287.

b) ZONA C

- Per la modifica delle attuali destinazioni valgono le norme dettate al precedente punto a) con l'osservanza delle prescrizioni di carattere urbanistico di cui all'art. 7 in materia di spazi di sosta al lato dei negozi in corrispondenza di tracciati stradali di nuova realizzazione o da ampliare.

c) ZONA F

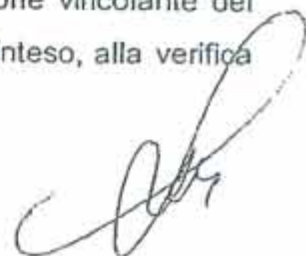
- Nella zona F del piano particolareggiato sono consentite modifiche delle attuali destinazioni non residenziali per la realizzazione delle attrezzature commerciali,



ricreative, di svago, assistenziali, ricettive, uffici e studi professionali previsti dal P.R.G.

- Per quanto riguarda le attrezzature commerciali da realizzare negli edifici esistenti viene posto il limite di superficie utile di vendita non superiore a 400mq e la subordinazione all'impiego di reperire all'interno dell'edificio nei locali interrati anche di nuova realizzazione, spazi per parcheggio dell'utenza nella misura non inferiore a 0.20 mq per ogni mq di superficie utile.
- In ogni caso di nuovi insediamenti commerciali va verificata dall'Amministrazione Comunale la loro compatibilità con il piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita o in assenza di detto piano con le ipotesi che risultassero già al riguardo formulate ai sensi della già citata legge n° 426/1971 e successivi aggiornamenti e valutata, altresì, la compatibilità urbanistica dell'insediamento.
- In merito alla destinazione per uffici privati, il piano particolareggiato pone per ciascun edificio il limite di superficie pari alla misura di quella coperta al piano terreno dello stesso edificio interessato, nella quale va compresa la superficie degli uffici già esistenti e prescrive, per le nuove destinazioni, una dotazione di parcheggi anche esterni non inferiore ad 1/20 del volume degli ambienti per uffici. Per destinazioni ad uffici in edifici soggetti a demolizione e ricostruzione da utilizzare a tale scopo anche per superfici superiori ai limiti posti per gli edifici esistenti e fino al 50% del volume delle costruzioni, i relativi progetti dovranno prevedere spazi scoperti nella stessa misura di superficie indicata nel presente articolo per le attività commerciali con riferimento al disposto di cui all'art. 5/2 del DM n° 1444/68.
- Anche per le modifiche di destinazioni ad uffici le relative determinazioni comunali sono subordinale al previo accertamento della compatibilità urbanistica della nuova destinazione con il tessuto urbanizzato del comprensorio. In ordine, infine, alle modifiche di destinazioni per la realizzazione di attrezzature ricettive, viene posto il limite massimo di 40 posti letto e la condizione vincolante del preventivo parere dell'Ente Regionale sul Turismo oltre, beninteso, alla verifica della compatibilità urbanistica del nuovo insediamento.

d) ZONA "CENTRO"



- Nella zona "Centro" viene prescritto il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso salvo modifiche nell'ambito di una stessa categoria omogenea o per la realizzazione di uffici comunali.

ART. 10 BIS - ZONA G1 - VERDE PRIVATO VINCOLATO

Tale destinazione è stata attribuita al complesso edilizio e relativa area di pertinenza ubicato all'incrocio tra Via Silvio D'Amico e Via Matteotti al fine di salvaguardare i particolari caratteri ambientali. In tale zona deve essere conservata l'attuale consistenza edilizia e la relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni.

Sono in essa, pertanto, ammessi solo interventi di restauro conservativo sugli edifici esistenti con divieto di alterarne i caratteri distributivi interni e l'aspetto esteriore.

Nella zona G1, inoltre, non sono consentiti mutamenti dell'attuale destinazione d'uso salvo che per la creazione di sedi per attività culturali e sociali da parte di Enti o privati all'uopo abilitati.

ART. 11- ZONA M1 - SERVIZI PRIVATI

Nella zona M1, destinata ad attrezzature per servizi privati, l'edificazione dei lotti liberi è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente per quanto attiene sia ai parametri edificatori che alle destinazioni d'uso. Queste ultime dovranno risultare compatibili con l'utilizzazione privata degli immobili e pertanto sono escluse nella zona M1 le destinazioni che comportano l'esercizio di attività proprie della Pubblica Amministrazione quali, ad esempio, le attività Amministrative. Le stesse destinazioni di nuovo impianto, inoltre, dovranno risultare, di norma, integrative di quelle per servizi pubblici esistenti e previste dal piano particolareggiato e ciò ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività insediata.

Nelle nuove costruzioni di zona M1 dovranno essere reperiti, all'interno degli immobili o sulle aree di pertinenza, parcheggi per uso privato nella misura di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione fuori terra come stabilito dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n° 1150 così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n° 122. Detta dotazione dovrà essere integrata da analoga superficie per parcheggi di uso pubblico nei casi di attività che prevedono una fruizione pubblica del servizio in zone carenti di parcheggi pubblici esterni.

Per le nuove costruzioni interamente destinate ad attività commerciali o direzionali a 100 mq di superficie lorda di edifici previsti deve corrispondere ai sensi dell'art.

5/2 del DM n° 1444/68, una superficie minima scoperta di 80 mq, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi di uso pubblico in aggiunta a quelli privati ex art. 41 sexies della richiamata legge n° 1150/42. Le destinazioni commerciali, infine, dovranno risultare compatibili, anche per quanto riguarda la localizzazione, con il piano comunale o, in assenza, con le ipotesi di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli art. 11 e 12 della legge n° 426/1971 e successive integrazioni.

Nelle zone M1, infine, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti anche per l'adeguamento degli impianti tecnologici, con esclusione aumenti di cubatura rispetto all'indice fondiario di 2 mc/mq.

Sono altresì ammesse modifiche delle attuali destinazioni d'uso purché nell'ambito di quelle consentite con i limiti posti dalla incidenza di nuove attività sul tessuto urbanistico circostante, da valutare da parte dell'Amministrazione Comunale previo parere vincolante delle commissioni per l'urbanistica e per l'edilizia.

ART. 12 - ZONA M1* - SERVIZI PUBBLICI

Per l'attuazione di tale zona valgono le disposizioni di cui all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente per quanto attiene ai parametri edificatori. Le destinazioni d'uso sia esistenti che previste indicate sulla tavola n°7 – Verde e Servizi Comuni – del piano particolareggiato.

Sono ammesse modifiche delle destinazioni d'uso approvate per motivate esigenze di pubblica utilità, attraverso la procedura di cui all'art. 1 4° comma – della legge 3 gennaio 1978, n°1.

ART. 13 - AREA PER PARCHEGGI PUBBLICI

Il piano particolareggiato destina a parcheggi pubblici aree libere ricadenti nelle varie zone nelle quali si articola la struttura urbanistica comprensoriale, al fine di integrare la dotazione esistente per colmare le carenze rilevate nel settore e per l'osservanza dei parametri di cui all'art. 3 del DM n° 1444/68.

Sulle aree destinate a parcheggi pubblici potranno essere realizzate tutte le opere necessarie per l'accessibilità e la fruibilità delle attrezzature. Potranno altresì essere realizzati anche parcheggi interrati su uno o più livelli laddove l'articolato viario esterno ne consente una adeguata funzionalità.



ART. 14 - ZONA N – VERDE PUBBLICO

La zona N comprende aree destinate alla creazione di parchi ed aree già dotate di spazi verdi da incrementare. Tali aree saranno utilizzate come segue:

- Spazi per giochi per l'infanzia e pre - sportivi con possibilità di realizzazione di attrezzature mobili adeguate;
- Parco attrezzato per lo sport con realizzazione di impianti sportivi per fruizione locale;
- Parco libero sistemato a verde anche con la posa a dimora di essenze arboree nella misura di almeno un albero ogni 100 mq di parco avendo cura possibilmente concentrati in modo da creare vere e proprie oasi boscate in alternanza con spazi sistemati a prato.

Nelle zone N può essere consentita dall'Amministrazione Comunale l'istallazione di chioschi per l'esercizio di attività strettamente correlate all'uso per il tempo libero degli spazi pubblici.

ART. 14 BIS - RECINZIONI

Le nuove recinzioni lungo le strade pubbliche o private o zone a destinazione pubblica dovranno essere realizzate del tipo conforme a quelle esistenti lungo lo stesso tratto stradale o di confine.

In linea di massima e salvo l'adeguamento del preesistente di cui al comma precedente le recinzioni dovranno essere realizzate con muretto di base in pietra da taglio di vista o rivestito con pietra naturale, dell'altezza non superiore a mt. 0.80 dal piano del marciapiede e la sovrastante ringhiera di altezza non superiore a mt. 1.00, nella parte a giorno della stessa recinzione potranno essere poste a dimora essenze vegetali di tipo rampicante o cespuglioso.

ART. 16 - EDIFICAZIONE

Nelle nuove costruzioni per qualsiasi destinazione d'uso, anche conseguenti agli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi dalle presenti norme dovranno essere osservate le seguenti disposizioni aventi carattere prescrittivi:

- I locali seminterrati non potranno essere adibiti ad uso di abitazione;
- Le costruzioni o ricostruzioni su terreno in pendio devono sviluppare un volume pari a quello realizzabile su terreno pianeggiante nella misura ammessa dal piano particolareggiato. Le costruzioni possono essere articolate a gradoni nei casi in cui tale soluzione risulti adeguata alle condizioni altimetriche del terreno



ed atta ad evitare consistenti movimenti di terra sulle aree esterne al sedime dell'edificio;

- Le altezze massime degli edifici non potranno superare quelle degli edifici esistenti e circostanti. Soltanto in sede di ricostruzione finalizzata alla riqualificazione del tessuto edilizio originario, con indice fondiario di 3.00 mc/mq ed incremento incentivante come stabilito dalle presenti norme, (vedi art. 6 - 5° comma), potranno essere adottate altezze maggiori, compatibilmente con i limiti volumetrici posti;
- L'altezza degli edifici con copertura a tetto va misurata dal piano del marciapiede sul perimetro dell'edificio o del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, fino all'intersezione della falda del tetto con il filo esterno del muro perimetrale; mentre per gli edifici con copertura a terrazzo, l'altezza va misurata dal piano del marciapiede alla base del fabbricato o del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, fino all'estradosso del solaio di copertura. L'altezza massima va rispettata in corrispondenza di tutti i prospetti dell'edificio;
- La distanza minima tra le pareti finestrate di un edificio e le parti degli edifici antistanti, è stabilita in 10 mt;
- I distacchi dai confini del lotto devono essere tali da assicurare la distanza minima di 10 mt dell'edificio da quelli esistenti o previsti sui lotti contigui. I distacchi, dai confini interni, comunque, non potranno essere inferiori a 5.00 mt;
- La misurazione delle distanze tra i fabbricati ed i distacchi dai confini va effettuata tenendo conto anche della proiezione orizzontale di oggetti tamponati (bow - window);
- Per i fabbricati legittimamente concessionari è possibile rispettare i distacchi esistenti

2) E' necessaria la conferma del rispetto di cui all' art. 5 comma 9 rigo 2° delle N.T.A. del P.R.G. , approvato dalla Regione Lazio con Delibera 4246/1974:

" La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada considerata in una sezione trasversale a questa, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascisse la larghezza della sede stradale completa maggiorata degli eventuali distacchi obbligatori dai confini e per ordinata pari misura (rapporto 1:1)

- - Non è consentita l'istallazione di caldaie esterne a vista;
- Non sono consentite costruzioni nelle aree di distacco minimo;



- L'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari dovrà osservare le disposizioni contenute nell'apposita regolamentazione comunale.
- E' necessaria la conferma del rispetto di cui all' art. 5 comma 10 delle N.T.A. del P.R.G. : " nelle zone di completamento il distacco sarà regolamentato sulla base dei distacchi di fatto esistenti ".
- Nelle zone del P.P.E. di Pomezia Centro la cubatura va calcolata sull'intero lotto catastale, oggetto dell'intervento, compresa l'eventuale area da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di marciapiedi e/o viabilità;
- RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA: per demolizioni e/o ristrutturazioni parziali deve intendersi un significativo cambiamento dell'organismo edilizio nel suo complesso;

ART. 17 - POTERI DI DEROGA

In conformità a quanto disposto dall'art. 4/8 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. è consentita la deroga alle presenti norme limitatamente agli edifici ed impianti pubblici attraverso le procedure prescritte dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n° 1357.

ART. 18 - ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO POMEZIA CENTRO

Il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n° 73 del 28/06/1996 ha approvato le osservazioni di cui sono contrassegnate nell'atto sopraccitato con i numeri 1, 2 e 10 che riguardano:

Osservazione n° 1

- Chiede di mantenere, nel tracciato attuale, la viabilità della Via Silvio D'Amico che sta tra Via Cavour e Via Matteotti, senza dare un collegamento veicolare su Via Matteotti. Il piano prevedeva l'accesso del traffico da Via Silvio D'Amico a Via Matteotti.

Osservazione n° 2

- Chiede il passaggio di un lotto, sito in largo Columella, da "servizi Privati" a zona "B di completamento".

Osservazione n° 10

- Chiede la trasformazione di un lotto, sito sul lato ovest di Via Silvio Pellico, particella 181/p per una superficie di mq 573, da "Parcheggio Pubblico", n° 12, a



zona "B di completamento" ed il mantenimento della larghezza attuale di Via P. Rutilio.

- In cambio di ciò, il proprietario cede gratuitamente al Comune l'area di mq 243 ad est di Via Silvio Pellico destinata a "Zona Verde" e tutte le aree oggetto dell'osservazione, già occupate dal Comune precedentemente sia per la realizzazione di strade e piazze quali Via del Gonfalonieri sulla particella 208/p, Via P. Rutilio sulla particella 215/p, Via S. Pellico sulla particella 181/p, sia per allargamenti stradali quali Via S. Pellico sulle particelle 208/p e 215/p il tutto per complessivi mq 1624.





15-Mag-2016 19:23:32
Prot. n. T19560/2016

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1068.000 x 756.000 metri

Comune: POMEZIA
Foglio: 11

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcdad450d92ea

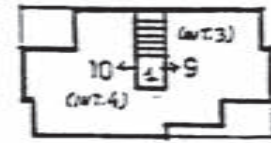
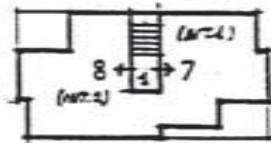
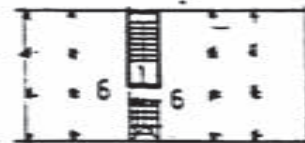
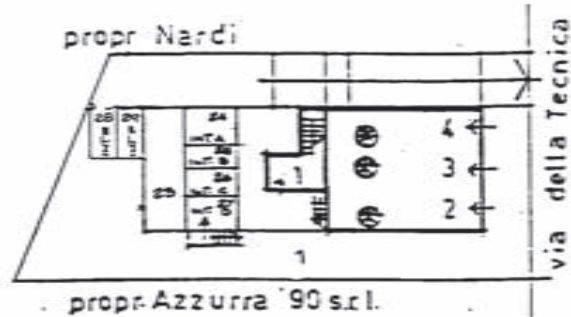
1 Particella: 3035

Piano Terra

Piano 1°

Piano 2°

Piano 3°

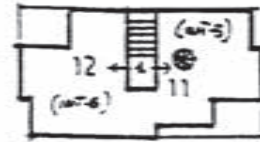


Comune di Pomezia
11 p. 3035
sc. 1:

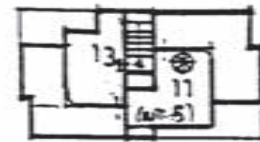
Sc. 1:500



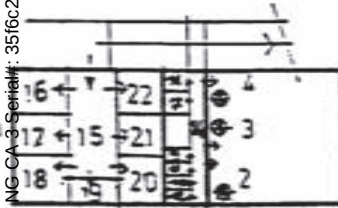
Piano 4°



Piano 5°



Piano sottostada

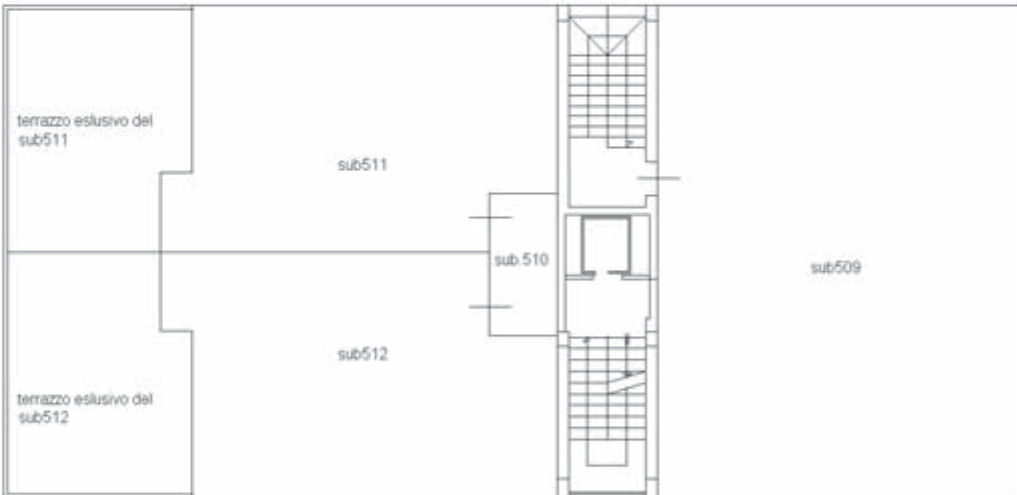


DIMOSTRAZIONE DEI SUBALTERNI

da sub 1 a sub 22 già in atti alla partita n° 6179
sub 5 soppresso per frazionamento
sub 23 bene comune non censibile ai sub 24, 25, 26, 27 der. fraz. sub 5
sub 24 posto auto int. p.t. der. fraz. sub 5
sub 25 posto auto int. p.t. der. fraz. sub 5
sub 26 posto auto int. p.t. der. fraz. sub 5
sub 27 posto auto int. p.t. der. fraz. sub 5
sub 28 posto auto int. p.t. N.C.
sub 29 posto auto int. p.t. N.C.

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPE PIAZZA Ingresso Da: ARUBA PEC S.p.A. NG-CA-3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcdaa450d92ea



ELABORATO PLANIMETRICO		Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Roma	
Compilato da: Cippitelli Giammarco		Protocollo n. RM0750504 del 21/06/2010	
Iscritto all'albo: Geometri		Tipo Mappale n. del	
Prov. Roma N. 8687			
Comune di Pomezia			
Sezione:	Foglio: 11	Particella: 3035	
Dimostrazione grafica dei subalterni		Scala 1 : 200	
ELABORATO PLANIMETRICO Rap. 1:200			
FOGLIO 11 PART. 3035 SUB.509 - IN CORSO DI COSTR.			
FOGLIO 11 PART. 3035 SUB.510 - IN CORSO DI COSTR.			
FOGLIO 11 PART. 3035 SUB.511 - IN CORSO DI COSTR.			
FOGLIO 11 PART. 3035 SUB.512 - IN CORSO DI COSTR.			
			
			

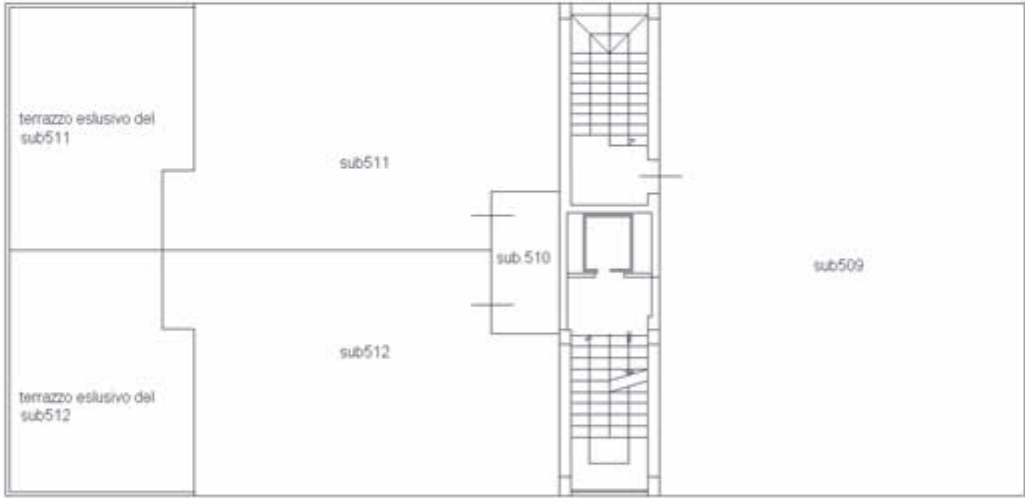
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 15/05/2016 - Comune di POMEZIA (G811) - < Foglio: 11 - Particella: 3035 - Elaborato planimetrico >



ELABORATO PLANIMETRICO		Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Roma	
Compilato da: Cippitelli Giammarco			
Iscritto all'albo: Geometri			
Prov. Roma		N. 8687	
Comune di Pomezia		Protocollo n. RM0576584 del 23/05/2012	
Sezione: Foglio: 11 Particella: 3035		Tipo Mappale n. del	
Dimostrazione grafica dei subalterni		Scala 1 : 200	

ELABORATO PLANIMETRICO Rap. 1:200

FOGLIO 11 PART. 3035 SUB.510 - B.C.N.C. A TUTTI I SUB.



Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 15/05/2016 - Comune di POMEZIA (G811) - < Foglio: 11 - Particella: 3035 - Elaborato planimetrico >



MODULARIO
F. rig. rand. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)

LIRE
385

Planimetria di u.i.u. in Comune di POMEZIA via DELLA TECNICA civ.

distacco verso
propr. Azzurra 90 s.r.l.

h. 3,20

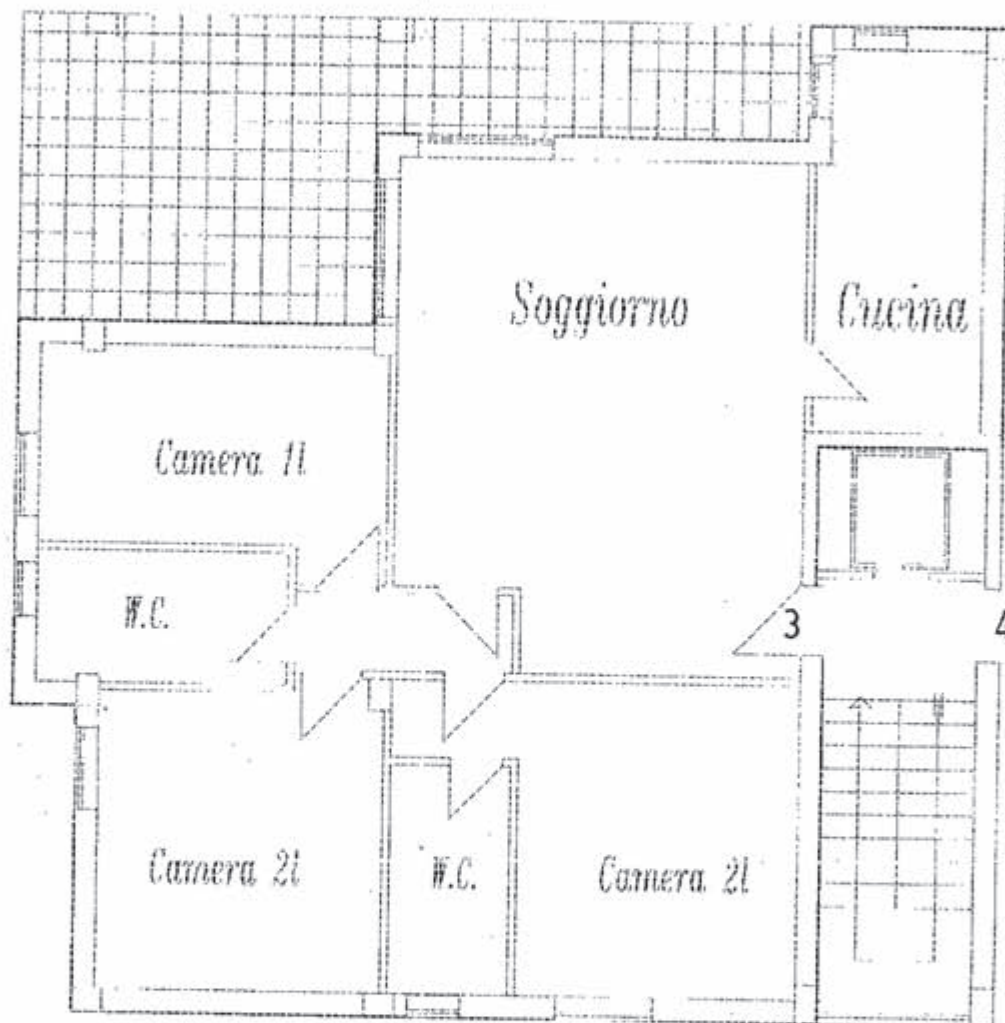
cant. 4

Cantina
3

box 3

ditta int.

via della Tecnica



distacco verso propr. Nardi

piano 3°
int. 3
h.

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 100

Dichiarazione di N.C. ☒
Ultima planimetria in atto ☐

Compilata dal geometra
MARCELLO Giuseppe
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

n. 3035 sub. 9

data 15/1/93 Firma Giuseppe

MODULARIO
F. rig. rend. 487



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

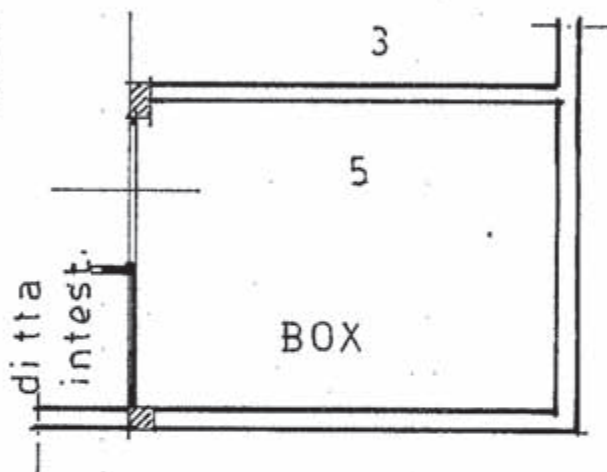
MOD. BN (CEU)

LIRE
385

Planimetria di u.i.u. in Comune di POMEZIA via DELLA TECNICA civ.

area di manovra

propr. ditta intestata



propr. ditta intestata

distacco verso propr.
"Azzurra 90 s.r.l."

10 metri

Piano sottostrada

h. 480
box n.5

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 100

Dichiarazione di N.C. ☒
Ultima planimetria in atto ☐

Compilata dal geometra
MARCELLO Giuseppe
(triplo cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Data presentazione:03/03/1993 - Data: 17/05/2016 - n. T137086 - Richiedente: CNSGPP58M48E205I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

n. 3035 sub. 20

data 15/1/93 Firma Giuseppe

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 17/05/2016 - Comune di POMEZIA (G811) - < Foglio: 11 - Particella: 3035 - Subalterno: 24 >
VIA DELLA TECNICA n. 10 piano: T interno: A;

MODULARIO
F. rig. rend. 497

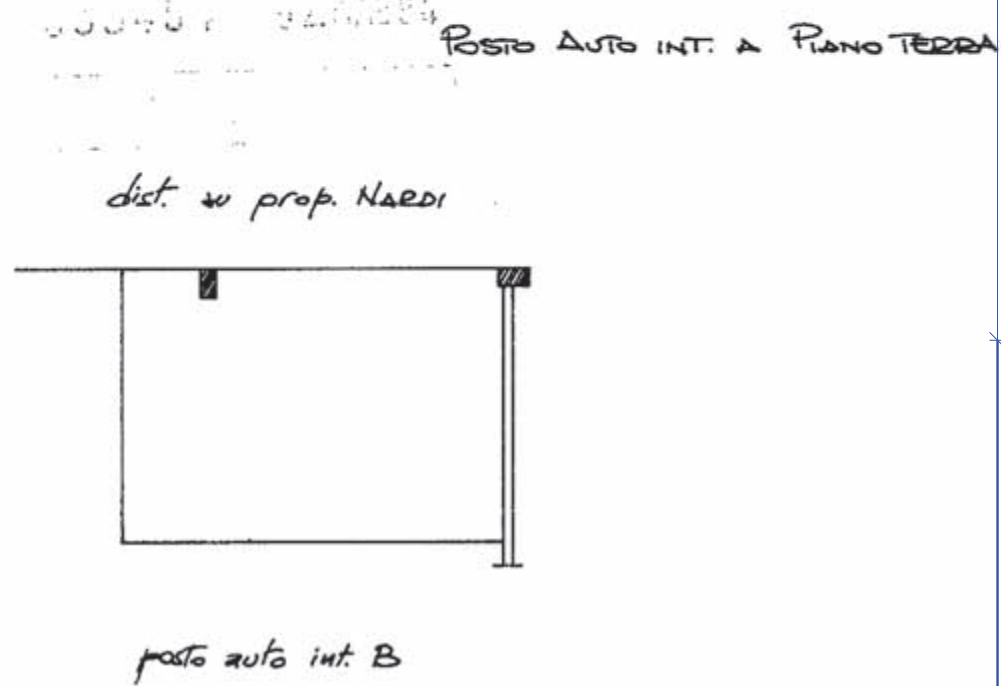


MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)

LIRE
500

Planimetria di u.i.u. in Comune di POMEZIA via DELLA TECNICA civ. SC



10 metri

ORIENTAMENTO



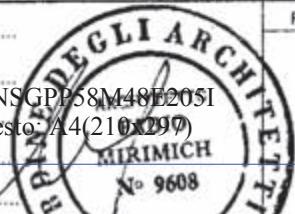
SCALA DI 1:100

Dichiarazione di N.C. ☐
Ultima planimetria in atti Denuncia di variazione ☒

Data presentazione: 02/05/1994 - Data: 17/05/2016 - n. T137088 - Richiedente: CNSGPP58M48E205I
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

F. 11
n. 3035 sub. 24

Compilata dal ARCHITETTO
(Titolo, cognome e nome)
MIRIMICH FABIO
Iscritto all'Albo degli ARCHITETTI
della provincia di ROMA n. 9608
data Firma



RISERVATO ALL'UFFICIO

— che la Commissione Edilizia, nella seduta del 5.6.90 Verb. 84
ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione DI ampliamento
a condizione che le logge siano aperte

.....(1);
Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
mediante il quale il sottoscritto Sindaco del Comune di Pomezia
....., in forza dei poteri conferiti dall'art. 1 della legge 28-1-1977,
n. 10 concede al sig.

.....
nato a Roma rispettivamente il 30.6.61 e 28.10.54

e residente in Pomezia

via Largo Catone, n. 1/A,

l'autorizzazione ad edificare su terreno avente superficie di circa mq.

....., ubicato in territorio di questo Comune, in

via Manzoni, n.

distinto in catasto come segue: foglio 11 particella 201 subalterno

per il quale ha dimostrato, con la documentazione esibita, di esserne il proprie-
tario, o di averne titolo al godimento, la seguente costruzione avente le caratte-
ristiche costruttive e tipologiche qui indicate: ampliamento edificio
già autorizzato

La costruzione è stata ritenuta conforme alle previsioni degli strumenti urbani-
stici e alle norme del regolamento edilizio, vigenti in questo Comune, e alle
norme emanate dalla Regione, ed è rappresentata graficamente negli elaborati
tecnici allegati alla presente concessione, con i visti della Commissione edilizia
e del Sindaco, per formarne, anch'essi, parte integrante e sostanziale.

La realizzazione dell'opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti

essenziali condizioni:

Art. 1 - Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori in conformità degli elaborati di progetto innanzi indicati, e allegati alla presente concessione, redatti dal

Geom. Mugnaini Gianni, assume la Direzione il geom. Marcello

Giuseppe C.F. MRCGPP 39M29 A669H

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) la presente concessione viene rilasciata, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata;

b) non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;

c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assito opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l'altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale;

d) per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato;

e) se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;

f) gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale: all'uopo il titolare della presente concessione dovrà rivolgere al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;

g) ai sensi del vigente regolamento comunale di igiene e degli artt. 220 e 221 del T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 Luglio 1934, n. 1265 l'abitabilità verrà dichiarata dal Sindaco, a seguito di ispezione da



IL SINDACO

parte dell'Ufficiale Sanitario, su istanza del concessionario;

h) prima della richiesta del permesso di abitabilità e comunque prima dell'ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, Piazza ecc., le targhette riguardanti la numerazione civica;

i) la presente concessione e copia del progetto approvato dovranno essere sempre tenuti in cantiere e mostrati agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta;

l) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: a) destinazione della costruzione, b) ditta proprietaria, c) nominativo dell'Impresa costruttrice, d) nominativo del Progettista e del Direttore dei lavori, e) estremi della concessione rilasciata dall'Autorità Comunale (numero e data);

m) per le costruzioni eseguite con intelaiature in cemento armato o in ferro l'Impresa dovrà presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia di inizio ai sensi dell'art. 4 della Legge 5-11-1971, n. 1086;

n) domanda al Comune per l'approvazione della rete interna di fognatura e richiesta di autorizzazione all'allacciamento alle fognature pubbliche (legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni);

o) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;

p) il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

q) parere vigili del fuoco per la prevenzione degli incendi;

r) prescrizioni speciali:

A CONDIZIONE che prima dell'inizio lavori venga presentata
al Comune in duplice copia, la documentazione richiesta dal-
la Legge 30.4.76 N. 373 (contenimento consumo energetico)

Art. 2 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine del 20.8.1991
(2), e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, per
raccomandata, al comune;

Art. 3 - Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, è stabilito alla data del 20.8.1993 (3).

Tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Sindaco,
solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante la loro esecuzione;

Art. 4 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il con-
cessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione;
in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

Art. 5 - La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa.
Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi
i casi di decadenza ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10, e le sanzioni previste
dall'art. 15 della stessa legge.

Resta fermo il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge
17-8-1942, n. 1150;

Art. 6 - Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento

durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice alla presente concessione;

Art. 7 - La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione (4);

Art. 8 - La quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22-10-1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, per la costruzione oggetto della presente concessione, è stabilita nella somma di L. 10.900443= (diecimilioninovecentomila443=)

Tale somma dovrà essere versata, all'atto del rilascio della concessione, alla tesoreria comunale, nell'apposito conto corrente vincolato ai sensi dell'art. 12 della legge 28-1-1977, n. 10, oppure, a scomputo totale o parziale della quota così dovuta il concessionario assume formale obbligazione a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: ~~detta somma e' stata versata il 26.6.90 e 28.6.90 bollette N.ri 1389 e 1402~~

e prestando le seguenti garanzie:

(5) (6);

Art. 9 - La quota di contributo afferente il costo di costruzione viene stabilita nella somma di L. 6.372.135 (seimilionitrecentosttantadue - milacentotrentacinque) (7)

che dev'essere corrisposta al Comune, mediante versamento nell'apposito conto corrente vincolato, ai sensi dell'art. 12 della legge 28-1-1977, n. 10, presso la tesoreria comunale, da parte del concessionario in corso d'opera con le seguenti modalità: ~~detta somma e' stata versata il 28.6.90 bolletta n. 1403~~

e previa prestazione delle seguenti garanzie:

~~Salvo eventuale congruaggio che emergerà alla fine lavori~~
~~previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale~~

(5).

Tale somma dovrà, in ogni caso, essere corrisposta al comune non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere;

Art. 10 - Il mancato versamento dei contributi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 nei termini ivi specificati comporta:

a) la corresponsione al comune da parte del concessionario degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione, da parte del concessionario al comune di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto dal concessionario al comune quando il ritardo si protragga oltre il termine indicato alla precedente lettera b);

Art. 11 - Per le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, le sanzioni penali previste dall'art. 17 di detta legge per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge in parola, dalla legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione, e nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità, o in assenza della concessione, o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni

IL SINDACO

Il sottoscritto si impegna a rispettare tutto ciò che è contenuto nella presente concessione.

ROMA, 11

20-8-90

15-8-90



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di

..... dichiara di avere oggi notificato la concessione al
Sig.

consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani di

....., li

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

NOTE

- 1) indicare modalità e prescrizioni eventualmente suggerite dalla commissione edilizia all'atto della formulazione del parere favorevole alla concessione;
- 2) non superiore a un anno;
- 3) Non superiore a tre anni c.f.r. art. 4 comma 5 legge 10-1977;
- 4) Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto per opere da realizzare in zone agricole, comprese residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dello imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge 9-5-1975, n. 153. Per altre esenzioni c.f.r. art. 9 legge n. 10-1977;
- 5) fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, deposito somme o titoli presso istituto bancario con vincolo a favore de' comune;
- 6) cancellare quest'ultima parte se non interessa;
- 7) c.f.r. art. 18 legge n. 10-1977 per le esenzioni e riduzioni temporanee del contributo afferente il costo di costruzione.

— che la Commissione Edilizia, nella seduta del 24/1/1992 Verb.n.17,
ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione di variante

(1);

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
mediante il quale il sottoscritto Sindaco del Comune di Pomezia
in forza dei poteri conferiti dall'art. 1 della legge 28-1-1977,
n. 10 concede al sig. _____

nato a Roma il 30/6/1961

e residente in Pomezia

via Larho Catone, n. 1/A,

l'autorizzazione ad edificare su terreno avente superficie di circa mq. 1.802

, ubicato in territorio di questo Comune, in

via le Manzoni, n. _____,

distinto in catasto come segue: Foglion .11 Particella 201 Sub.B

per il quale ha dimostrato, con la documentazione esibita, di esserne il proprie-
tario, o di averne titolo al godimento, la seguente costruzione, avente le caratte-
ristiche costruttive e tipologiche quì indicate: Variante

La costruzione è stata ritenuta conforme alle previsioni degli strumenti urbani-
stici e alle norme del regolamento edilizio, vigenti in questo Comune, e alle
norme emanate dalla Regione, ed è rappresentata graficamente negli elaborati
tecnici allegati alla presente concessione, con i visti della Commissione edilizia
e del Sindaco, per formarne, anch'essi, parte integrante e sostanziale.

La realizzazione dell'opera è subordinata alla più stretta osservanza delle seguenti

essenziali condizioni:

Art. 1 - Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori in conformità degli elaborati di progetto innanzi indicati, e allegati alla presente concessione, redatti dal

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene, di polizia locale e delle prescrizioni di seguito riportate:

a) la presente concessione viene rilasciata, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, nel presupposto che la consistenza della proprietà corrisponda a quanto indicato nella planimetria di progetto allegata;

b) non si devono mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;

c) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con assito opportunamente tinteggiato agli angoli per tutta l'altezza e munito di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale;

d) per eventuali occupazioni di aree stradali deve essere richiesta al Sindaco la concessione di occupazione temporanea; le aree a lavoro ultimato o anche prima dell'ultimazione, su richiesta dell'Amministrazione Com.le, se la costruzione viene abbandonata o sospesa per un certo tempo, devono essere restituite nel preesistente stato;

e) se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti di servizi pubblici, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso a chi di competenza, per i provvedimenti del caso;

f) gli allineamenti del fabbricato e le quote in relazione ai piani stradali od al piano di campagna, dovranno essere fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale: all'uopo il titolare della presente concessione dovrà rivolgere al Sindaco domanda scritta per il sopralluogo almeno 15 giorni prima dei lavori;

g) ai sensi del vigente regolamento comunale di igiene e degli artt. 220 e 221 del T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 Luglio 1934, n. 1265 l'abitabilità verrà dichiarata dal Sindaco, a seguito di ispezione da

UFFICIO TECNICO
IL DIRIGENTE
ANGELO MONTANARI VALERIANO

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(EDUARDO PETRONIO)

[Handwritten signature]

parte dell'Ufficiale Sanitario, su istanza del concessionario;

h) prima della richiesta del permesso di abitabilità e comunque prima dell'ultimazione completa dei lavori, l'interessato dovrà richiedere al Comune e porre in opera, nell'angolo superiore destro di ogni accesso al fabbricato corrispondente ad una pubblica via, Piazza ecc., le targhette riguardanti la numerazione civica;

i) la presente concessione e copia del progetto approvato dovranno essere sempre tenuti in cantiere e mostrati agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta;

l) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: a) destinazione della costruzione; b) ditta proprietaria, c) nominativo dell'Impresa costruttrice, d) nominativo del Progettista e del Direttore dei lavori, e) estremi della concessione rilasciata dall'Autorità Comunale (numero e data);

m) per le costruzioni eseguite con intelaiature in cemento armato o in ferro l'Impresa dovrà presentare all'Ufficio del Genio Civile la denuncia di inizio ai sensi dell'art. 4 della Legge 5-11-1971, n. 1086;

n) domanda al Comune per l'approvazione della rete interna di fognatura e richiesta di autorizzazione all'allacciamento alle fognature pubbliche (legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni);

o) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio;

p) il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'integrale osservanza del regolamento edilizio vigente, delle leggi e regolamenti in materia di edilizia, urbanistica, di occupazione di suolo pubblico, di sicurezza pubblica, polizia urbana, circolazione ecc.; sono quindi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

q) parere vigili del fuoco per la prevenzione degli incendi;

r) prescrizioni speciali:

Art. 2 - L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine del Come da concessione originaria

(2), e il concessionario deve darne preventiva comunicazione, per raccomandata, al comune;

Art. 3 - Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, è stabilito alla data del 10/5/1994 (3).

Tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato del Sindaco, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione;

Art. 4 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine così stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata;

Art. 5 - La presente concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà, o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10, e le sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge.

Resta fermo il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150;

Art. 6 - Al Comune è riservato il diritto di far eseguire, in qualsiasi momento

durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti assentite dal Comune mediante appendice alla presente concessione;

Art. 7 - La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonchè al costo di costruzione (4);

Art. 8 - La quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della legge 29-9-1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22-10-1971, n. 865, nonchè dalle leggi regionali, per la costruzione oggetto della presente concessione, è stabilita nella somma di L. (.....)

Tale somma dovrà essere versata, all'atto del rilascio della concessione, alla tesoreria comunale, nell'apposito conto corrente vincolato ai sensi dell'art. 12 della legge 28-1-1977, n. 10, oppure, a scomputo totale o parziale della quota così dovuta il concessionario assume formale obbligazione a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le seguenti modalità: Esente

.....
.....
e prestando le seguenti garanzie:
.....
.....
..... (5) (6);

Art. 9 - La quota di contributo afferente il costo di costruzione viene stabilita nella somma di L. (.....)
.....) (7)

che dev'essere corrisposta al Comune, mediante versamento nell'apposito conto corrente vincolato, ai sensi dell'art. 12 della legge 28-1-1977, n. 10, presso la tesoreria comunale, da parte del concessionario in corso d'opera con le seguenti modalità:

.....
.....
e previa prestazione delle seguenti garanzie:

(5).

Tale somma dovrà, in ogni caso, essere corrisposta al comune non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere;

Art. 10 - Il mancato versamento dei contributi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 nei termini ivi specificati comporta:

a) la corresponsione al comune da parte del concessionario degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione, da parte del concessionario al comune di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto dal concessionario al comune quando il ritardo si protragga oltre il termine indicato alla precedente lettera b);

Art. 11 - Per le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, le sanzioni penali previste dall'art. 17 di detta legge per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla legge in parola, dalla legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione, e nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità, o in assenza della concessione, o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione, o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni

UFFICIO TECNICO
IL DIRIGENTE
ARCH. MONTANARI VALERIANO

IL SINDACO
(EDUARDO PETRONIO)

Il sottoscritto si impegna a rispettare tutto ciò che è contenuto nella presente concessione.

POMEZIA, li 17-2-92
IL CONCESSIONARIO
RITIRATA IL 20-2-92

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di

..... dichiara di avere oggi notificato la concessione al

Sig.

consegnandone copia, cogli annessi disegni, in mani di

....., li

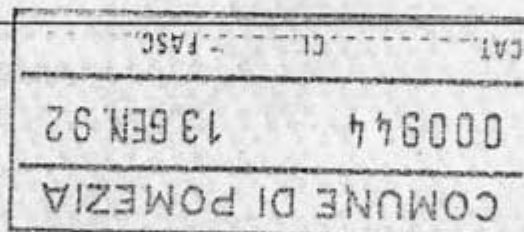
Il Ricevente

Il Messo Notificatore

NOTE

- 1) indicare modalità e prescrizioni eventualmente suggerite dalla commissione edilizia all'atto della formulazione del parere favorevole alla concessione;
- 2) non superiore a un anno;
- 3) Non superiore a tre anni c.f.r. art. 4 comma 5 legge 10-1977;
- 4) Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto per opere da realizzare in zone agricole, comprese residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dello imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge 9-5-1975, n. 153. Per altre esenzioni c.f.r. art. 9 legge n. 10-1977;
- 5) fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, deposito somme o titoli presso istituto bancario con vincolo a favore de' comune;
- 6) cancellare quest'ultima parte se non interessa;
- 7) c.f.r. art. 18 legge n. 10-1977 per le esenzioni e riduzioni temporanee del contributo afferente il costo di costruzione.

Comune di Pomezia



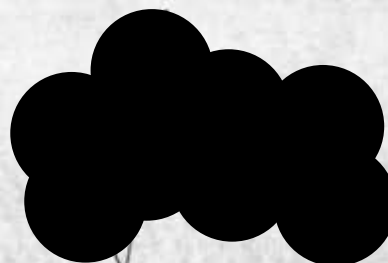
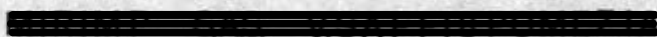
**VARIANTE IN
CORSO D'OPERA
CONC. 246/ BIS**

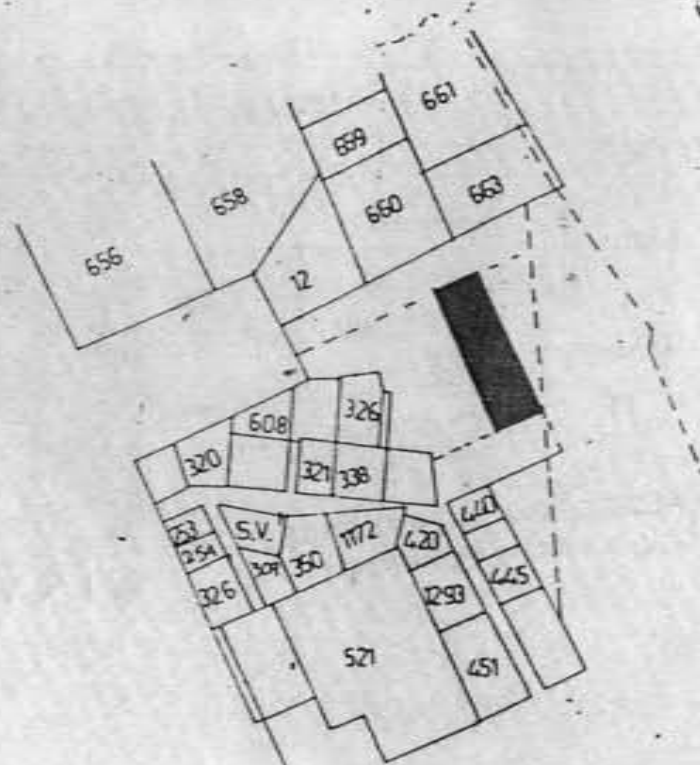
SOLO PROSPETTI E
DISTRIBUZIONI INTERNE
SENZA AUMENTI DI
CUBATURA

PROGETTO
DOTT. ARCH. F. MIRIMICH

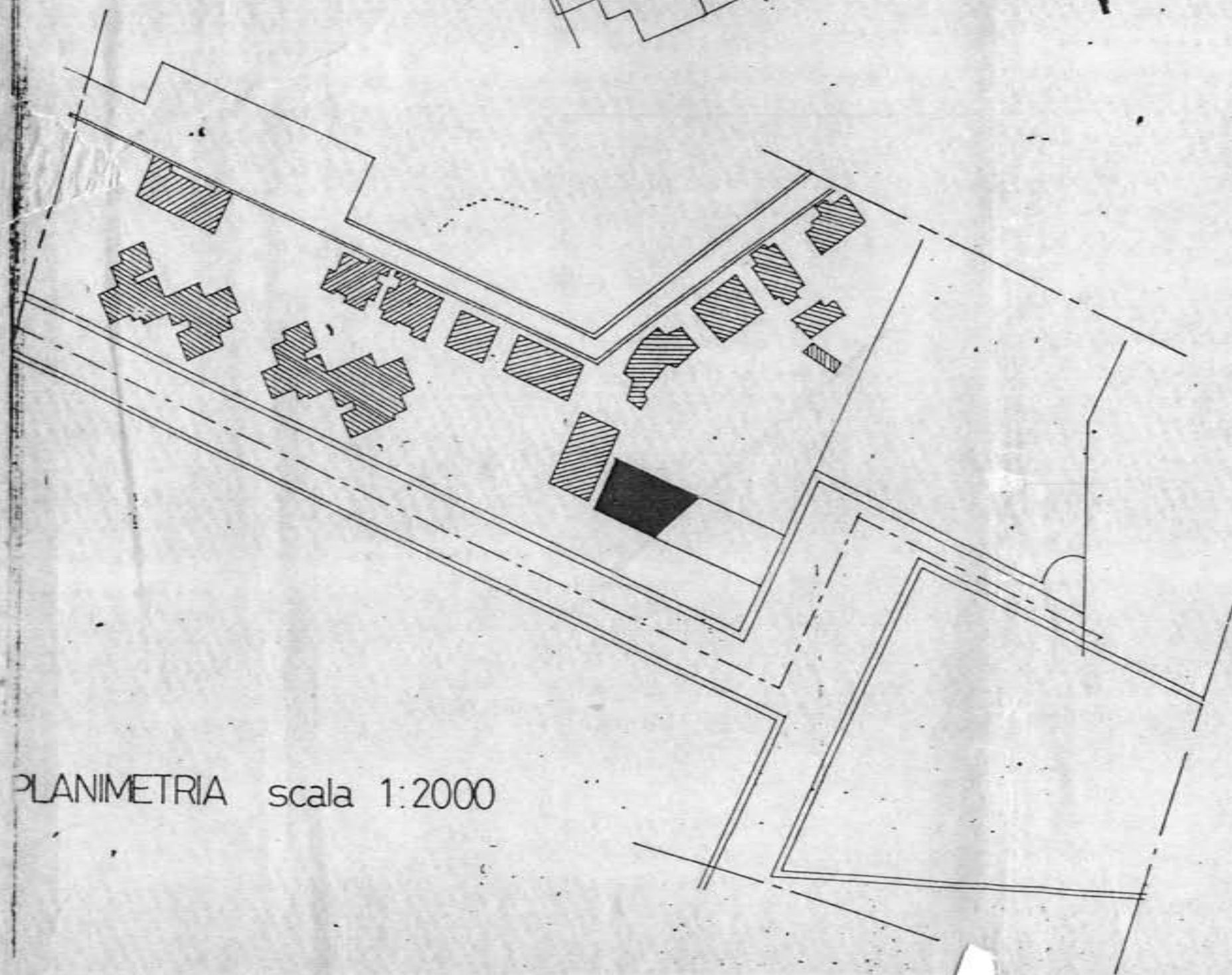


PROPRIETA'





PLANIMETRIA CATASTALE
scala 1:4000



PLANIMETRIA scala 1:2000

calco

MC EDI

MQ 110 0,5

PIANO T

MQ 222,1

PIANO F

MQ 20,1X

PIANO T

(MQ 253

MC TO

calcoli cubature

MC' EDIFICABILI: $M(43,35+52,35) \times 23/2 = MQ 110 0,5$

$MQ 110 0,5 \times 3 = MC 330 1,6$

PIANO TERRA :

$M 14,95 \times M 13 = MQ 194,3$

$M 3 \times M 3,4 = MQ 10,2$

$M 2,35 \times M 7,6 = MQ 17,6$

$MQ 222,1 \times M 3,6 = MC 779,5$

PIANO PILOTI:

$M 7,6 \times M 2,65 = MQ 20,1$

$MQ 20,1 \times M 3,2 = MC 64,3$

PIANO TIPO: 2,3,4

$M 21,95 \times M 13 = MQ 285,3$

$(M 0,9 \times M 5) \times 2 = MQ 9$

$-(M 3,9 \times M 4) \times 2 = MQ 31,2$

$-(M 5,75 \times 1,6) = MQ 9,2$

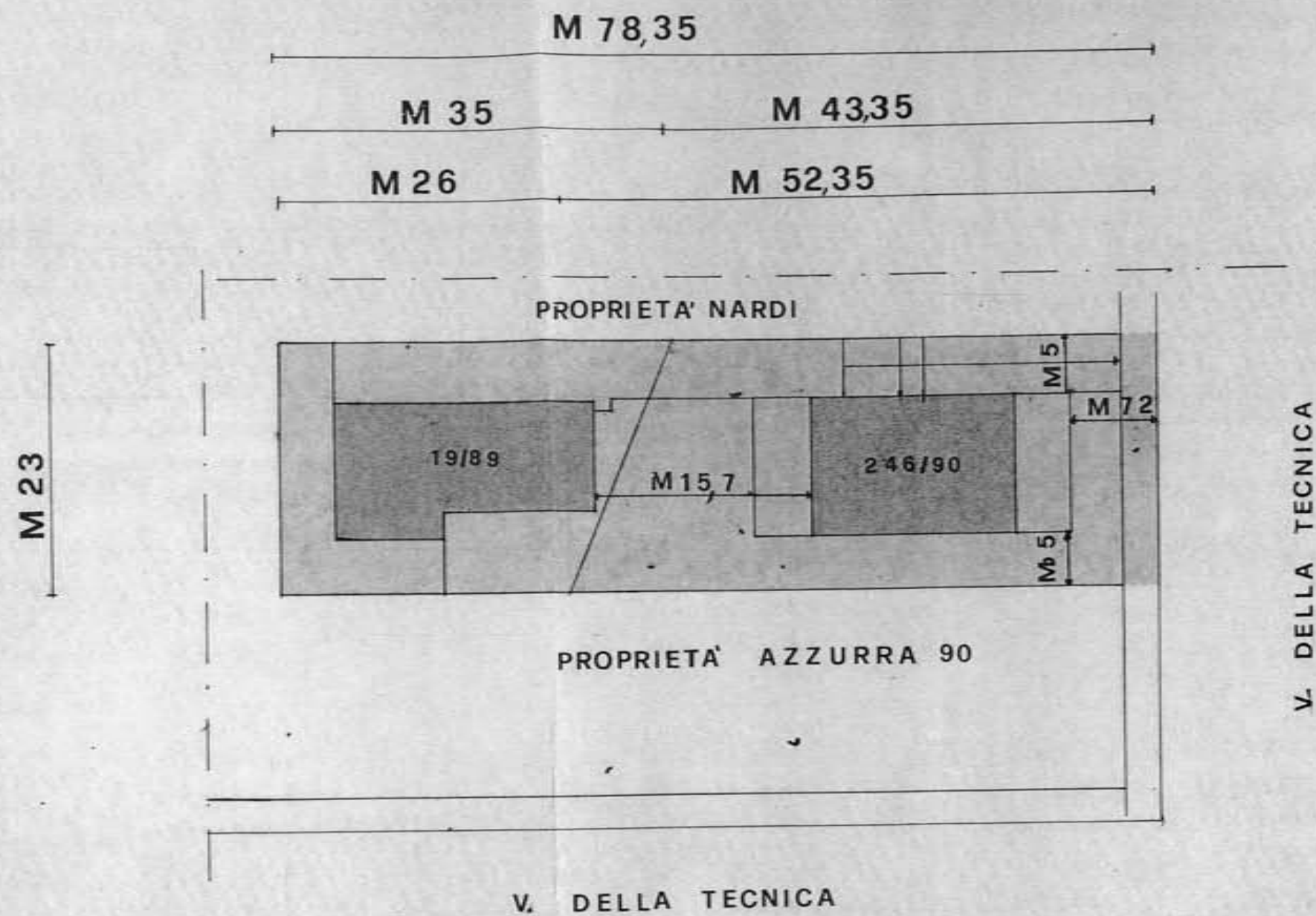
$(MQ 253,9 \times M 3,2) \times 3 = MC 2437,4$

MC TOT $3281,2 < MC 3301,6$

RIA CATASTALE
000

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPE ARUFFO PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6e21fc143eda3812fcd4a450d92ea





SCHEMA AREA EDIFICABILE

PLANIMETRIA RAP. 1:500

M 23

M 78,35

M 23,10

M 15,7

M 26,95

M 7,2

PROP NARDI

19/89

M 15,7

M 7,2

M 5

M 13

M 5

VIA DELLA TECNICA

ALLA FOGNA
COMUNALE

PROP AZZURRA 90

PLANIMETRIA RAP 1:100

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CAE Serial#: 3516c21fc43e7da3812fddaa450d92ea

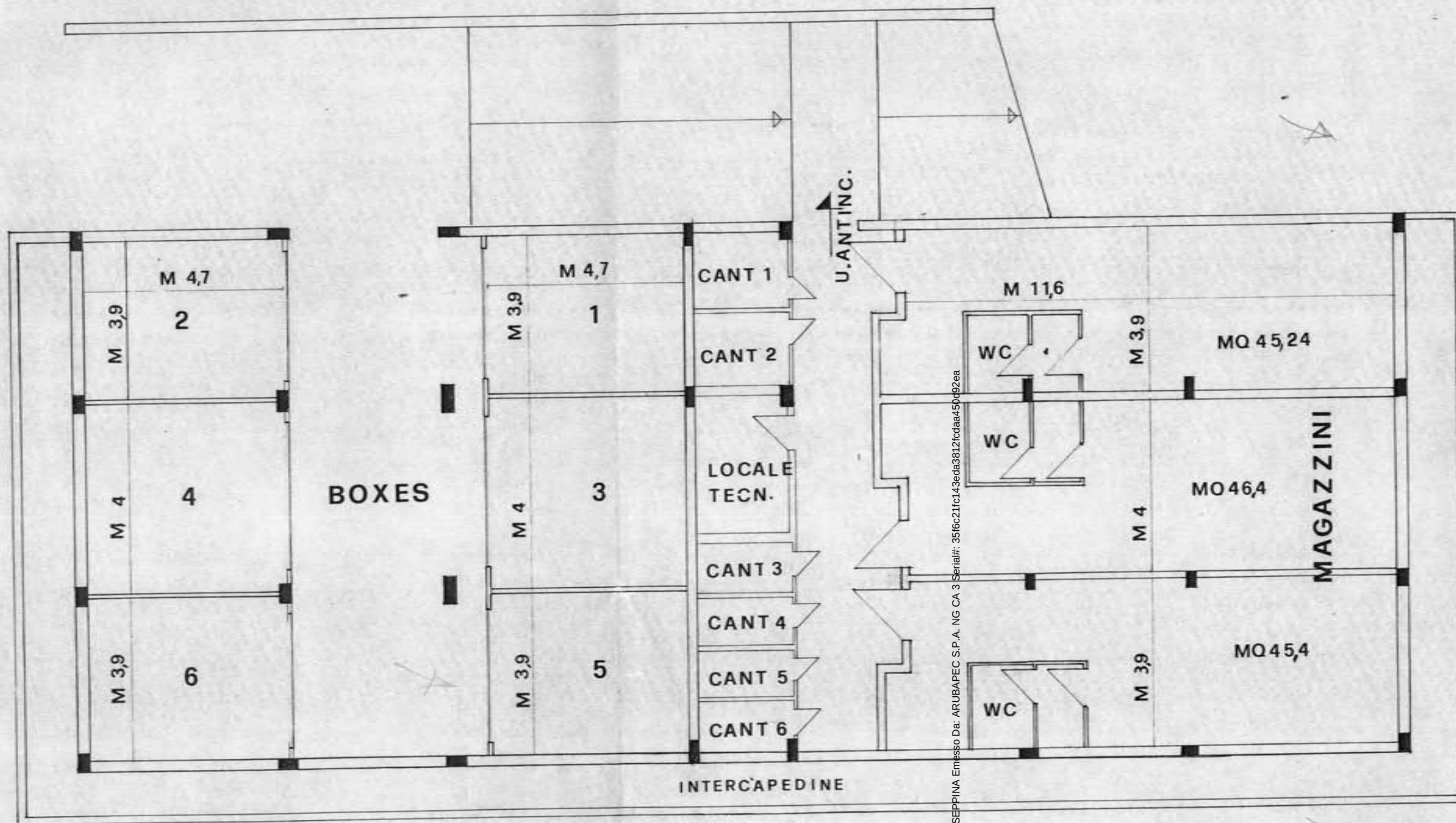
M 12

M 3195

M 5

M 13

M 12



PIANTA INTERRATO RAP 1100

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcd4aa450d92ea

M 13

M 5

M 4

M 5

M 4

M 5

M 5

M 39

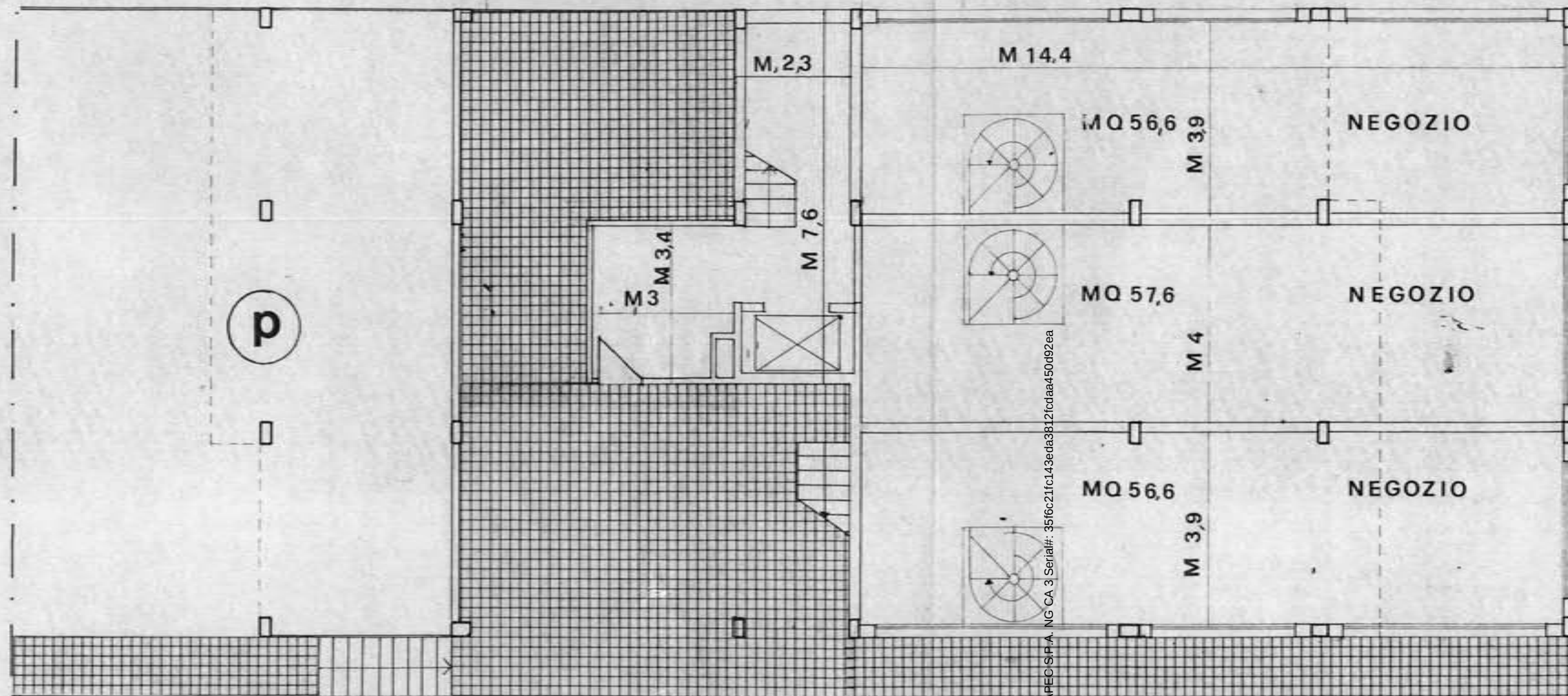
M 605

M 205

M 605

M 39

M 5



PIANTA P.T. RAP 1100

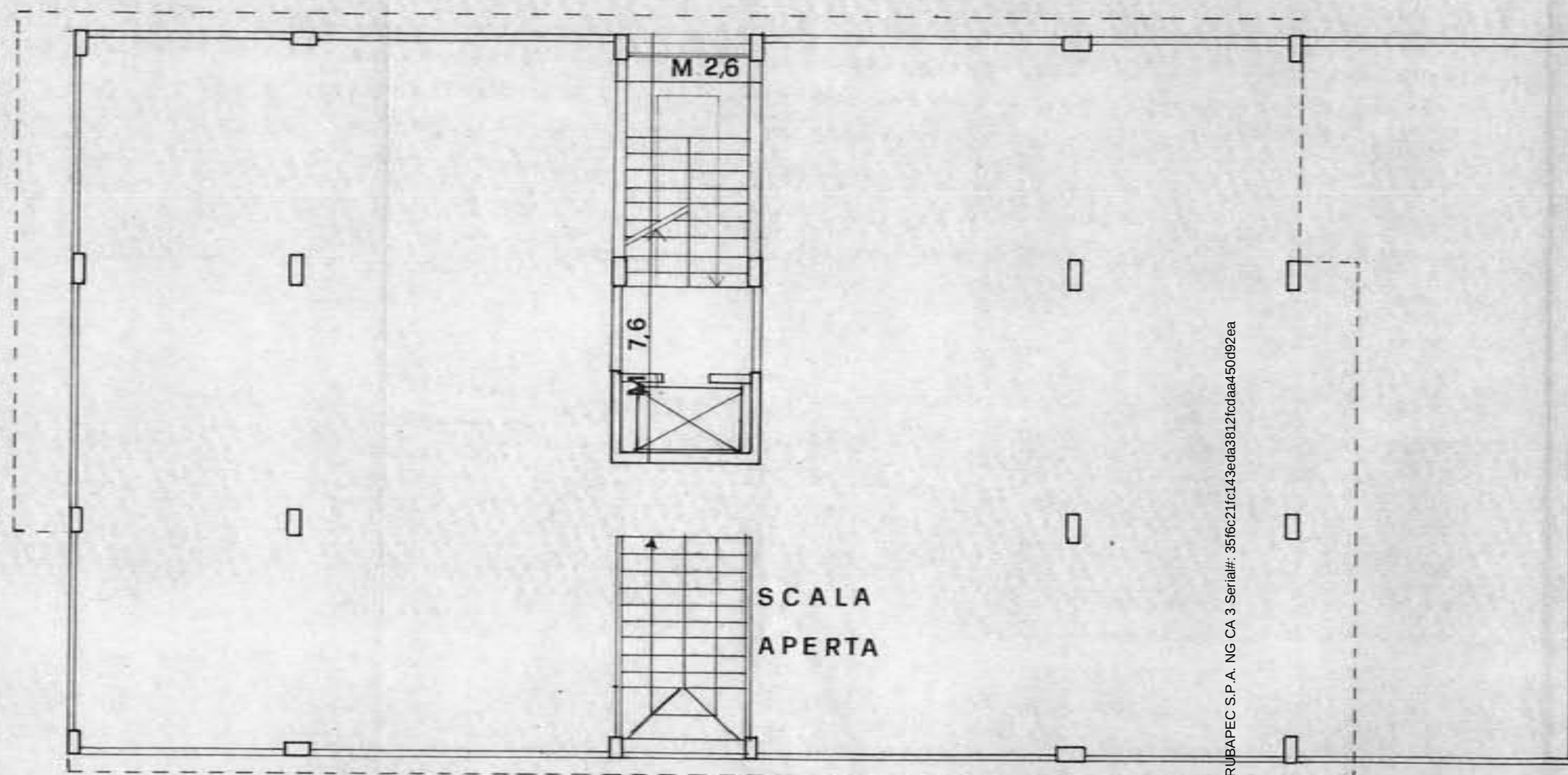
Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBA P.E.C. S.p.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcd4aa450d92ea

M 13

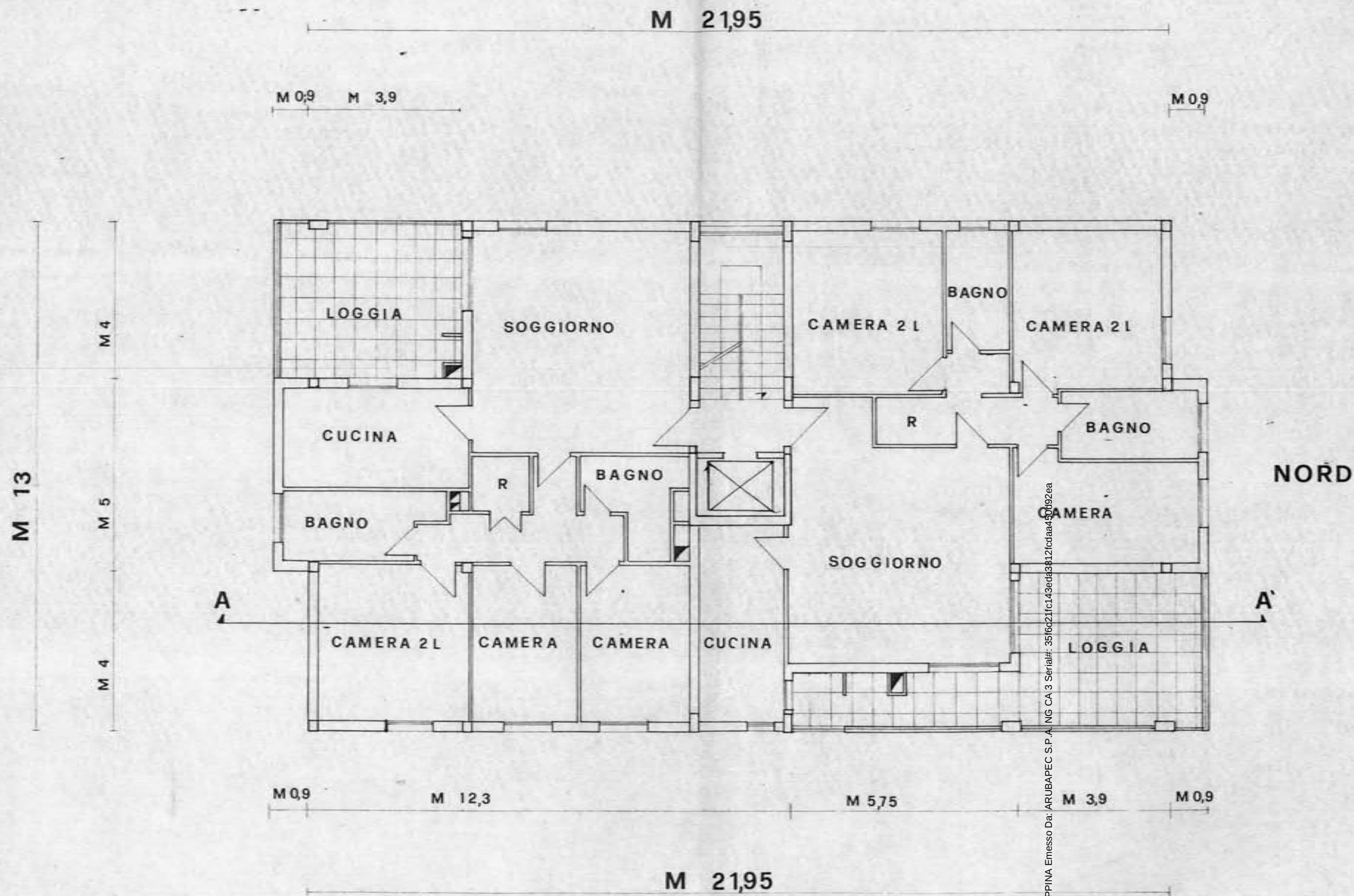
M 21,95

M 5

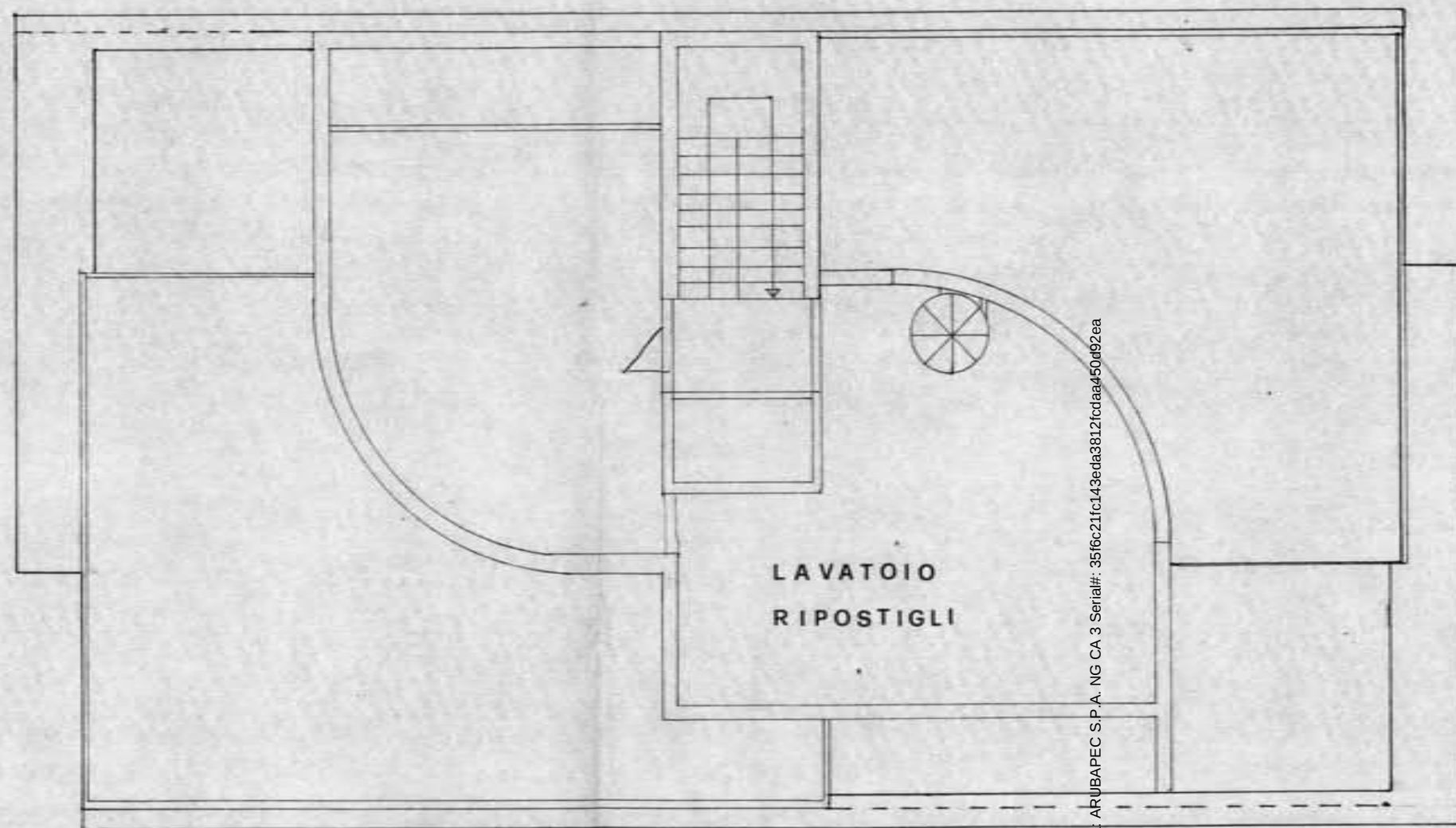
M 26,95



PIANTA PIANO PILOTI RAP 1:100



PIANTA PIANO TIPO RAP 1:100



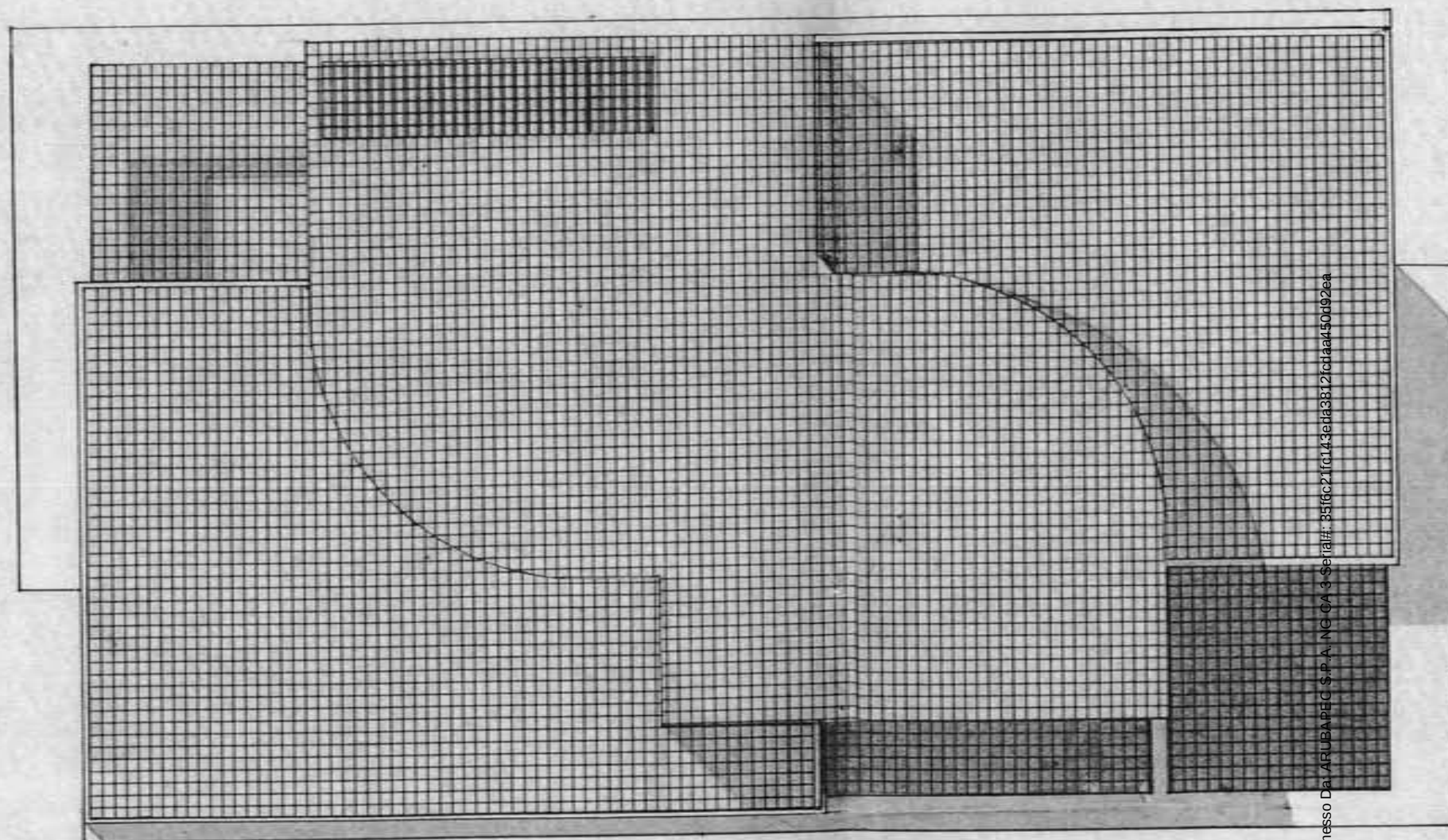
PIANO SERVIZI H M 2,2 RAP 1:100



28/1/92
[Signature]

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcd4aa450d92ea



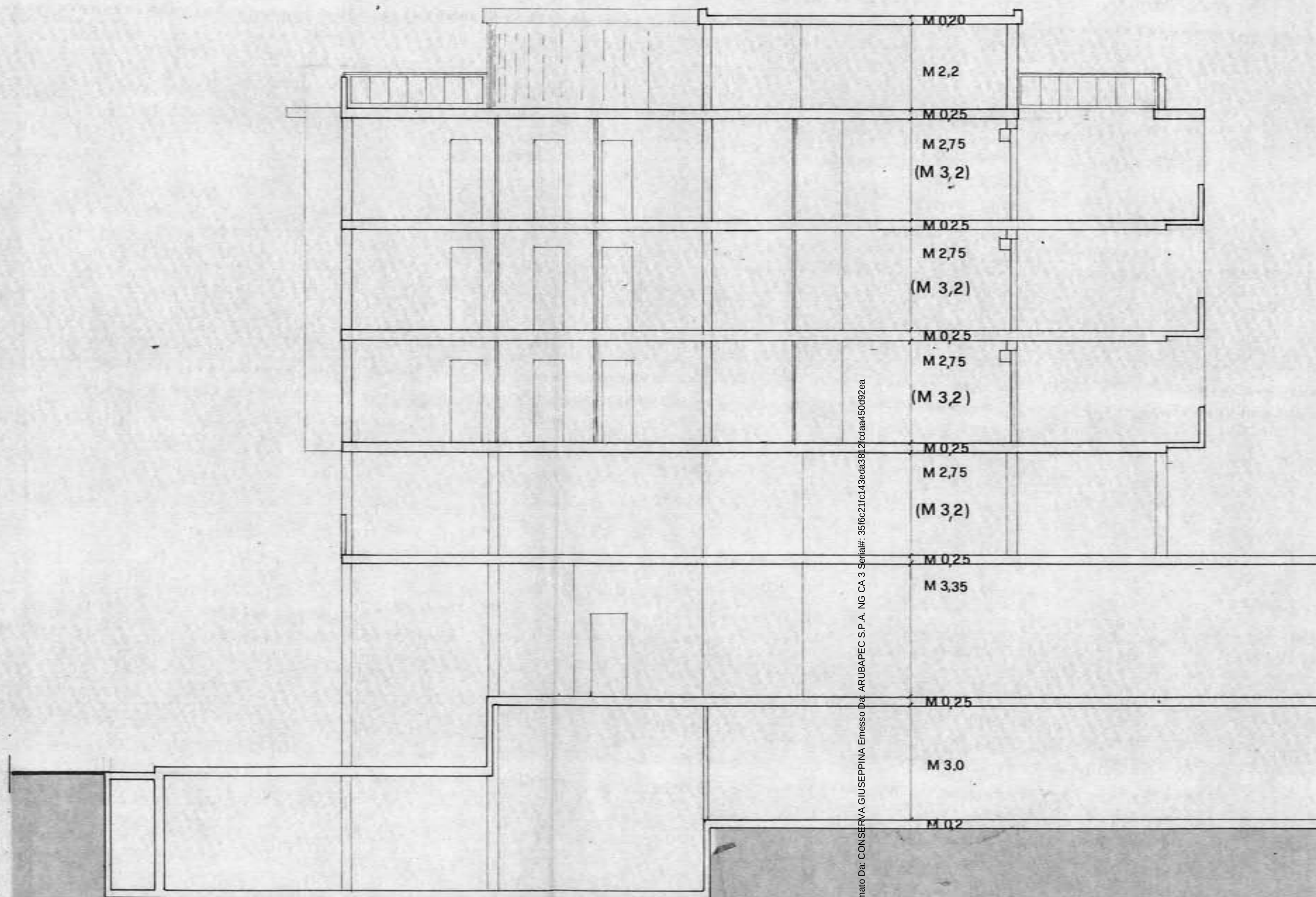


PIANTA COPERTURA RAP 1:100

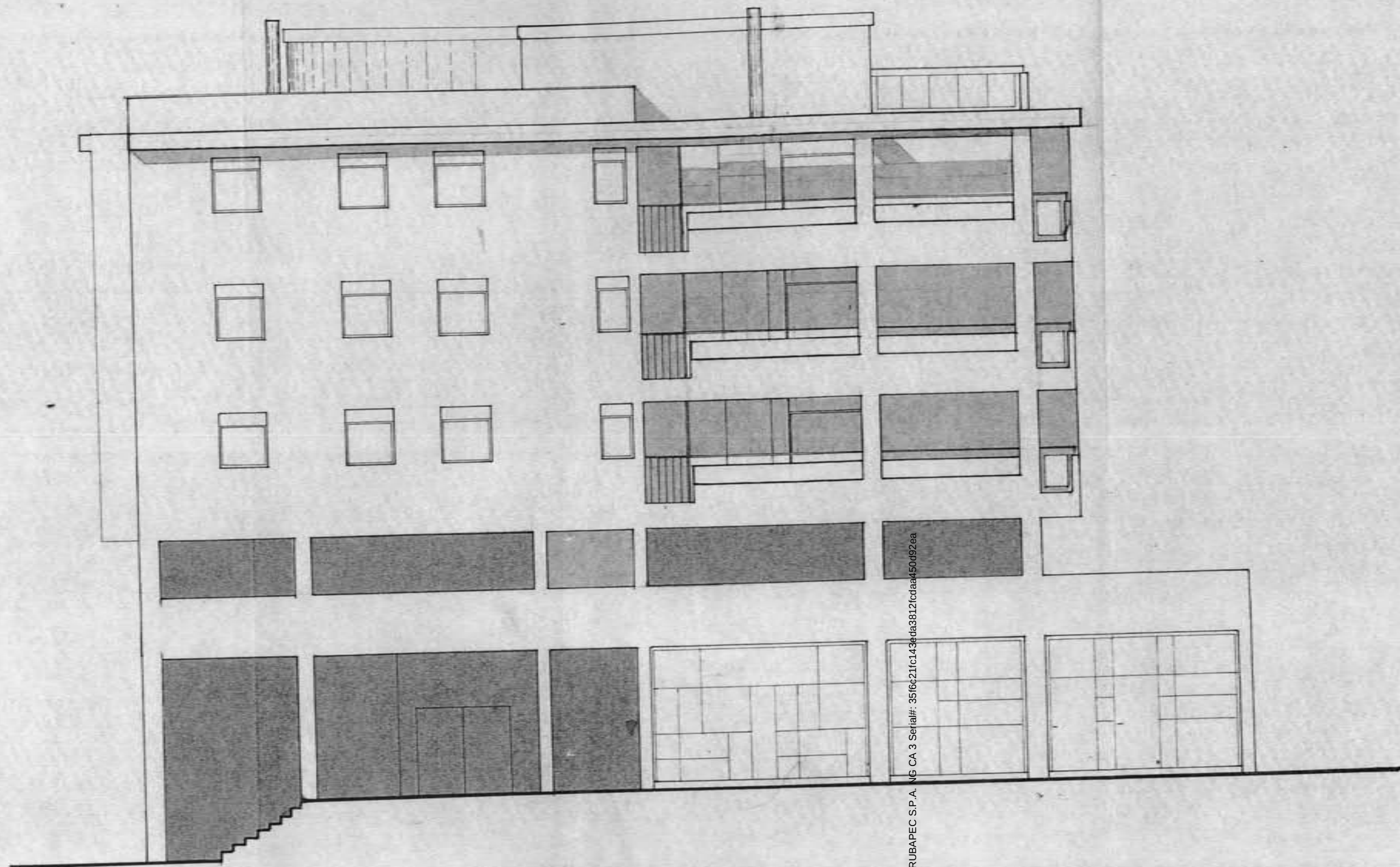
Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 8516c21c143e1a3812cdaa450d92ea



N.B. LA CUBATURA DI PROGETTO E' STATA CALCOLATA CON H M 3,2

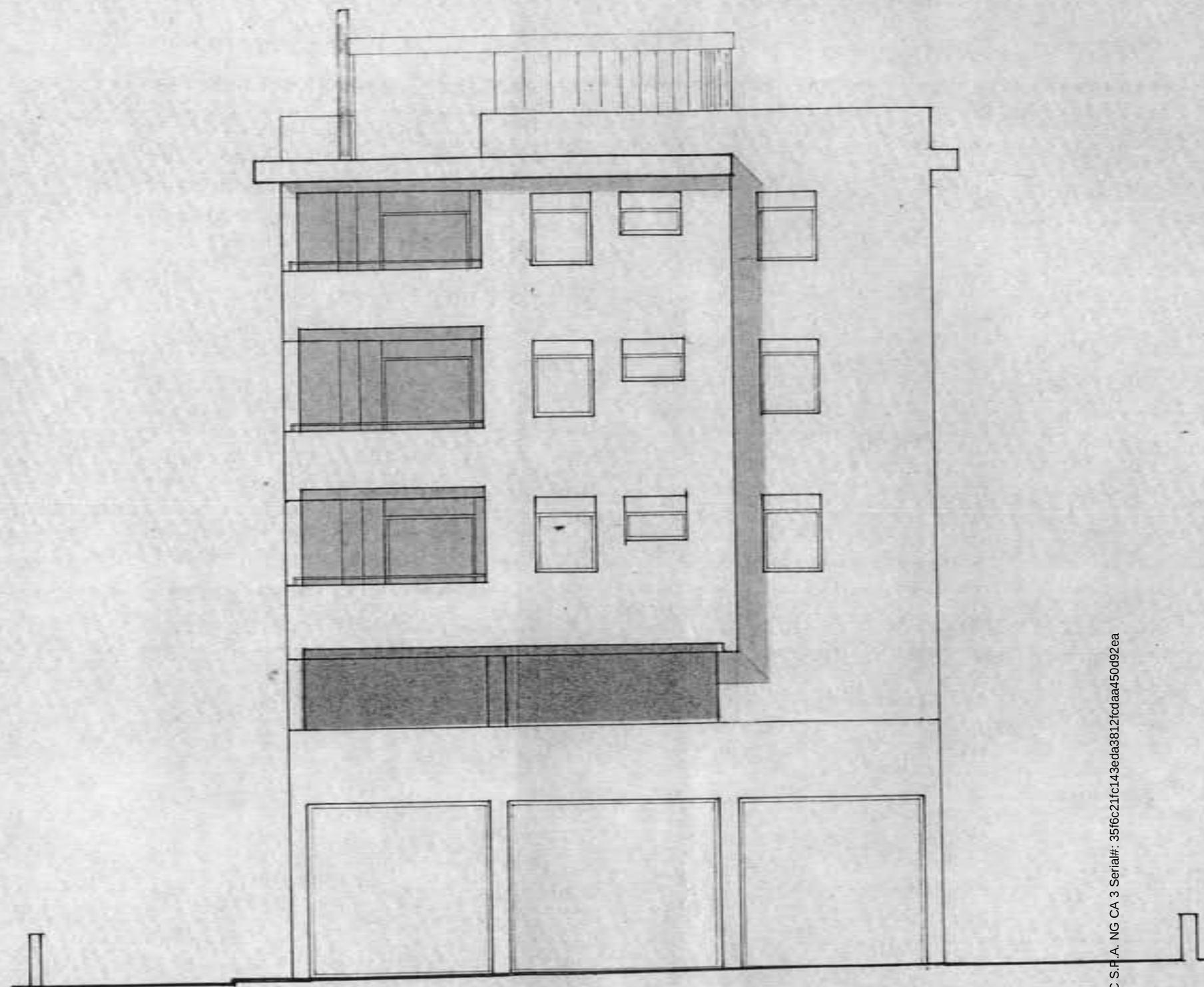


Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fdaa450d92ea

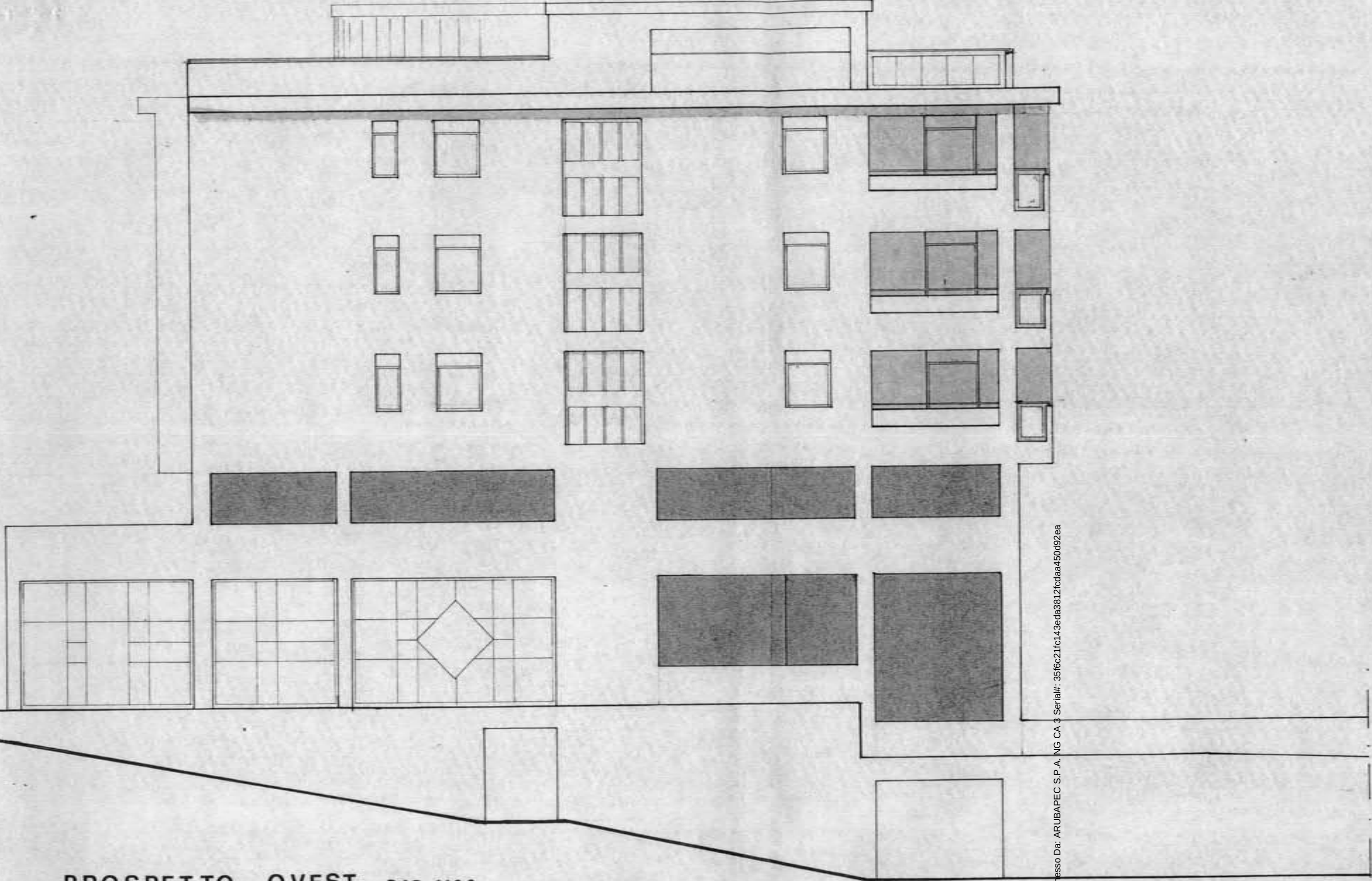


PROSPETTO EST RAP 1:100





PROSPETTO NORD RAP 1:100



PROSPETTO OVEST RAP. 1:100

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Enresso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcd4aa450d92ea



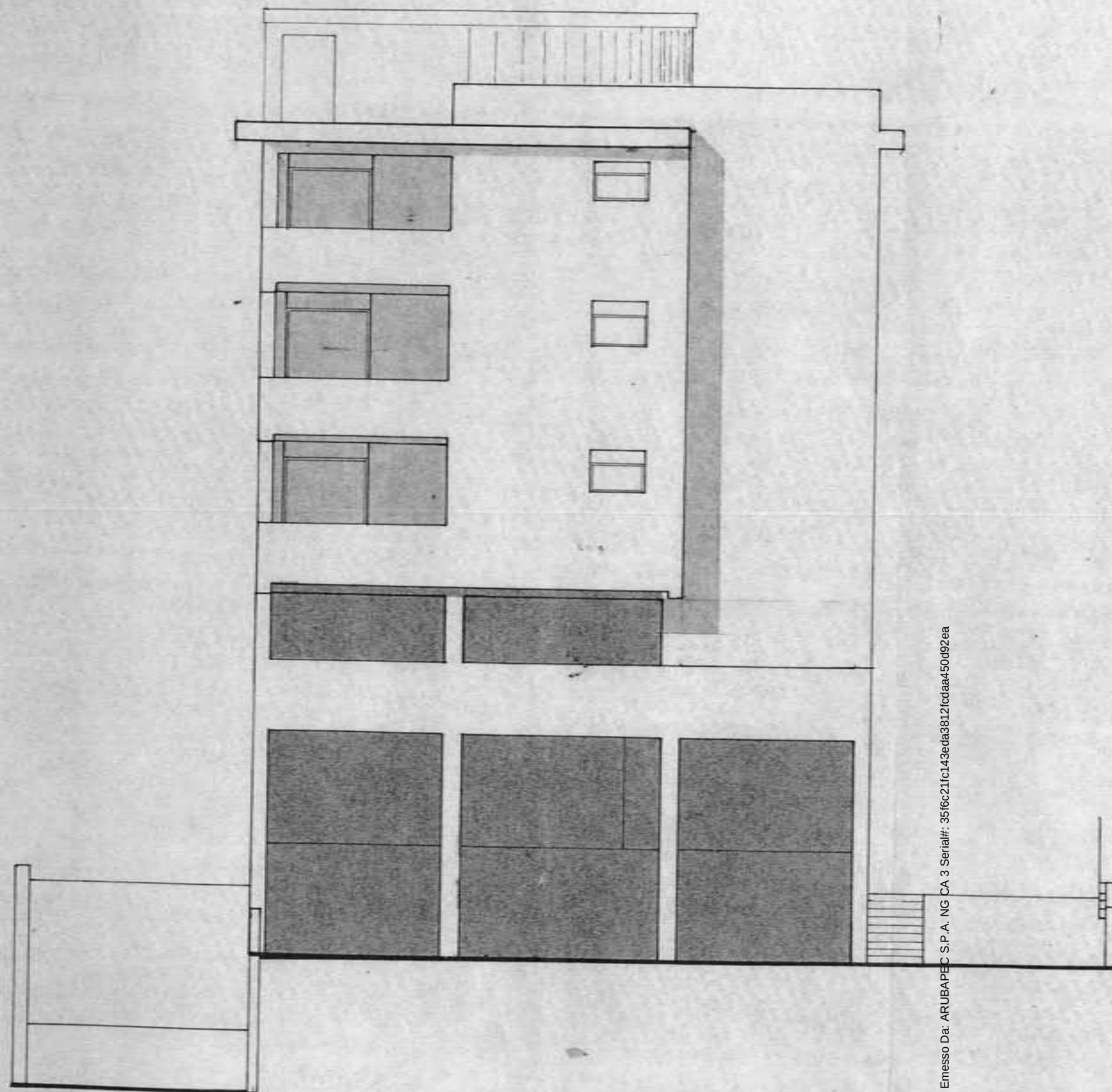
mezia

IANTE IN
SO D'OPERA
IC. 246/ BIS

PROSPETTI E
RIBUZIONI INTERNE
A AUMENTI DI
ATURA

PRIETA'
V.SAFFI8POMEZIA

MP s.a.s.
LIC SAFFI N. 8
MEZIA (ROMA)
03657971002
03657971002



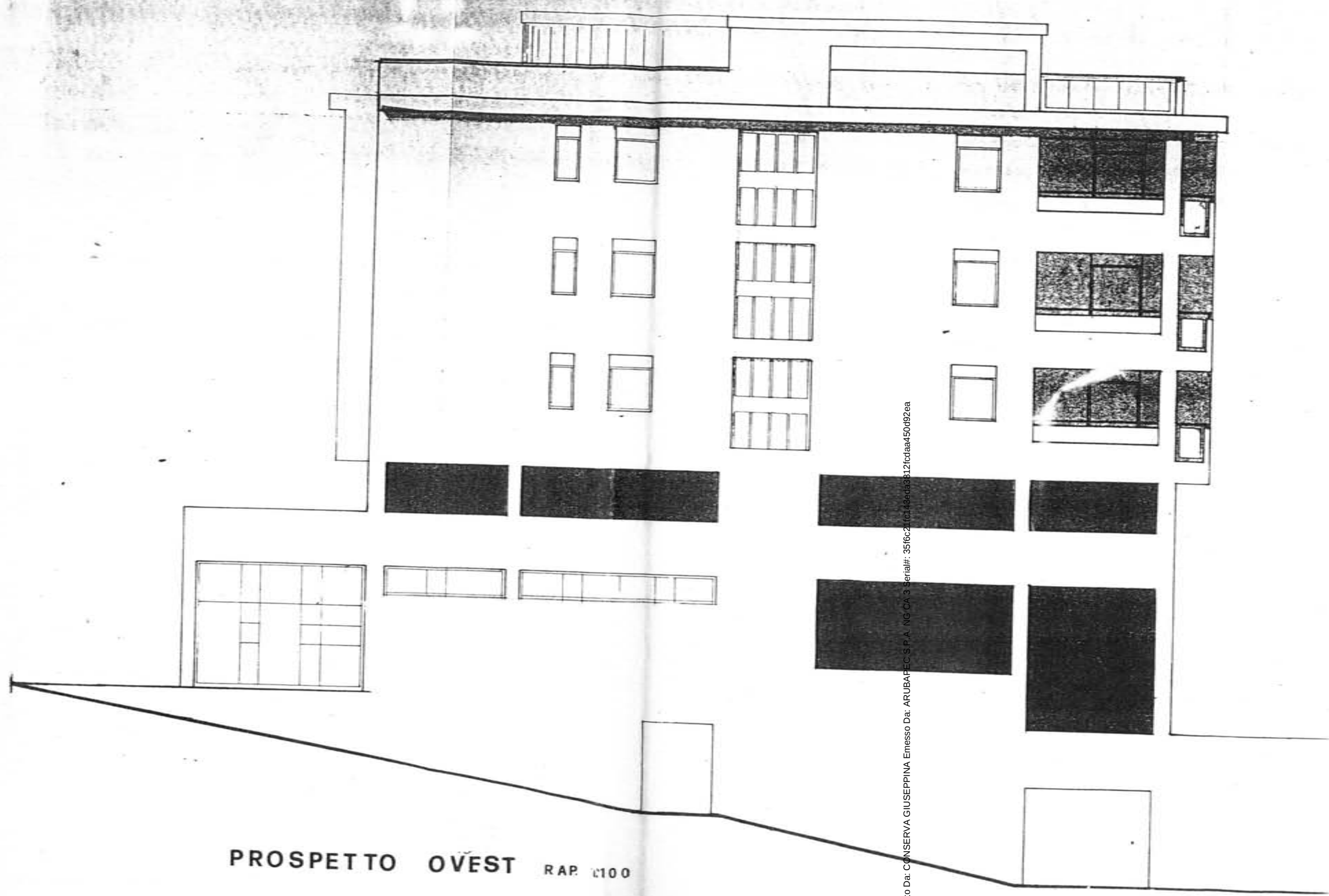
PROSPETTO SUD - RAP 1100

VISTA PROS

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21fc143eda3812fcd4aa450d92ea



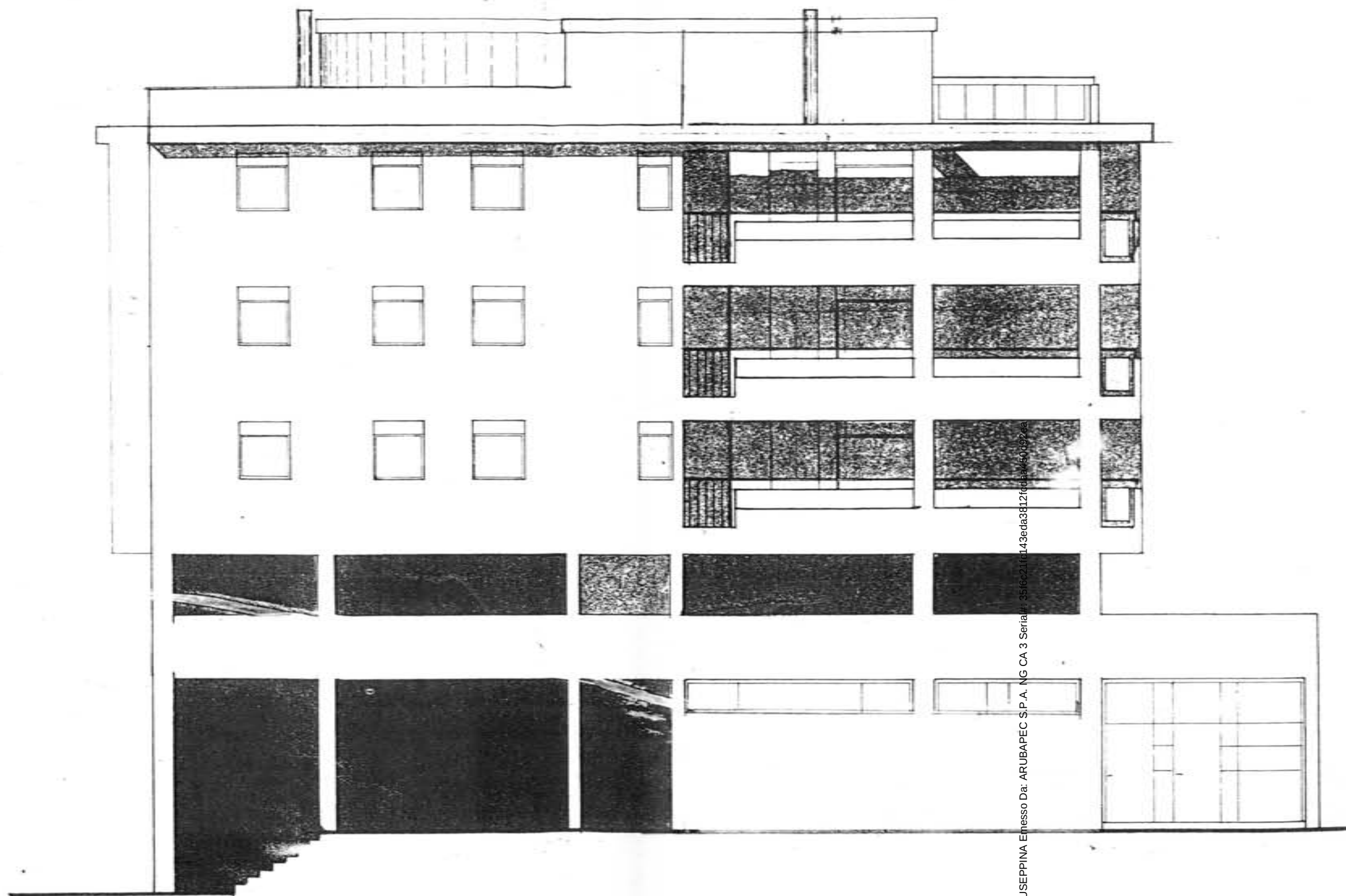
VISTA PROSPETTICA



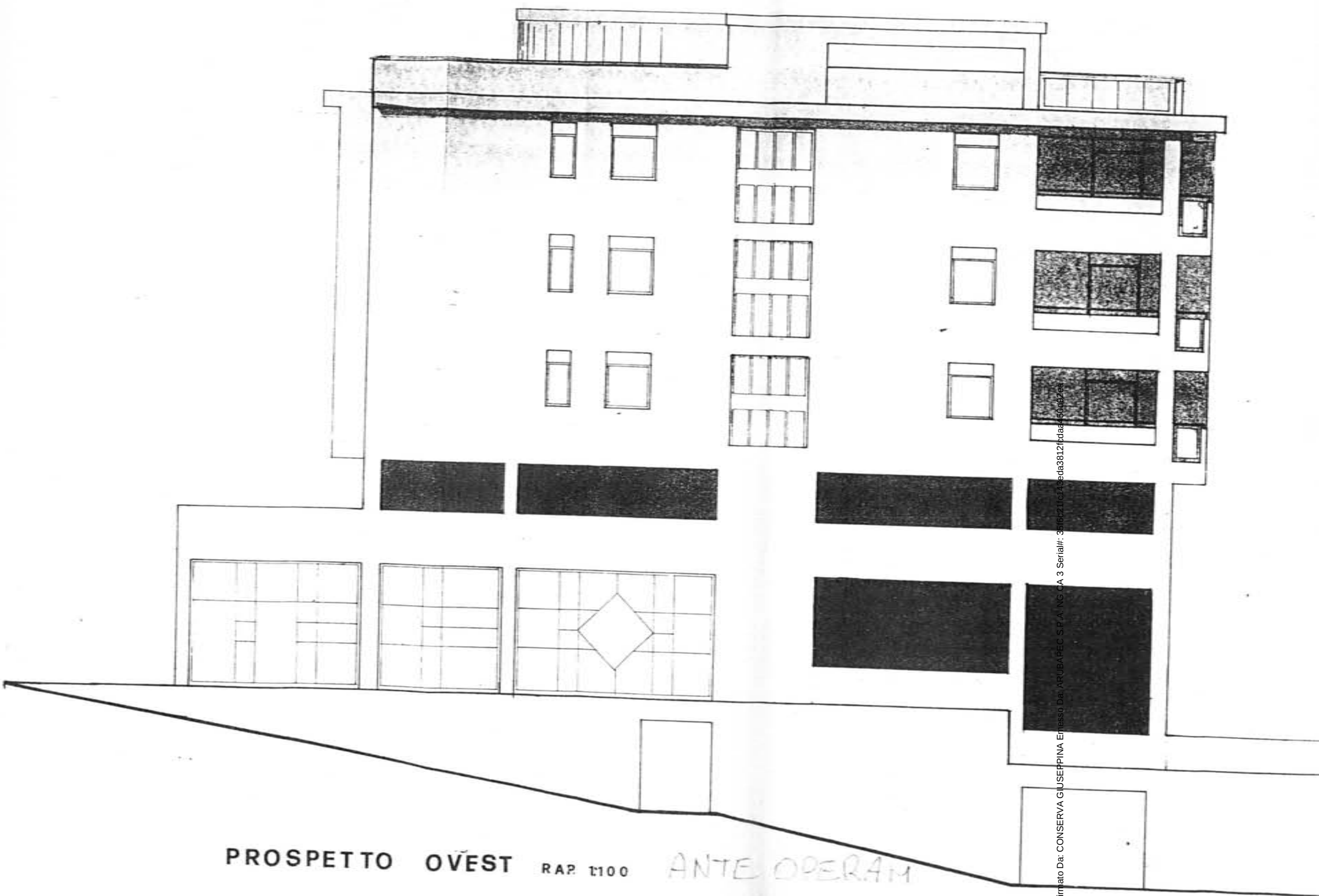
PROSPETTO OVEST RAP. 1100

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 35f6c21f0143e0a3812fdaa450d92ea





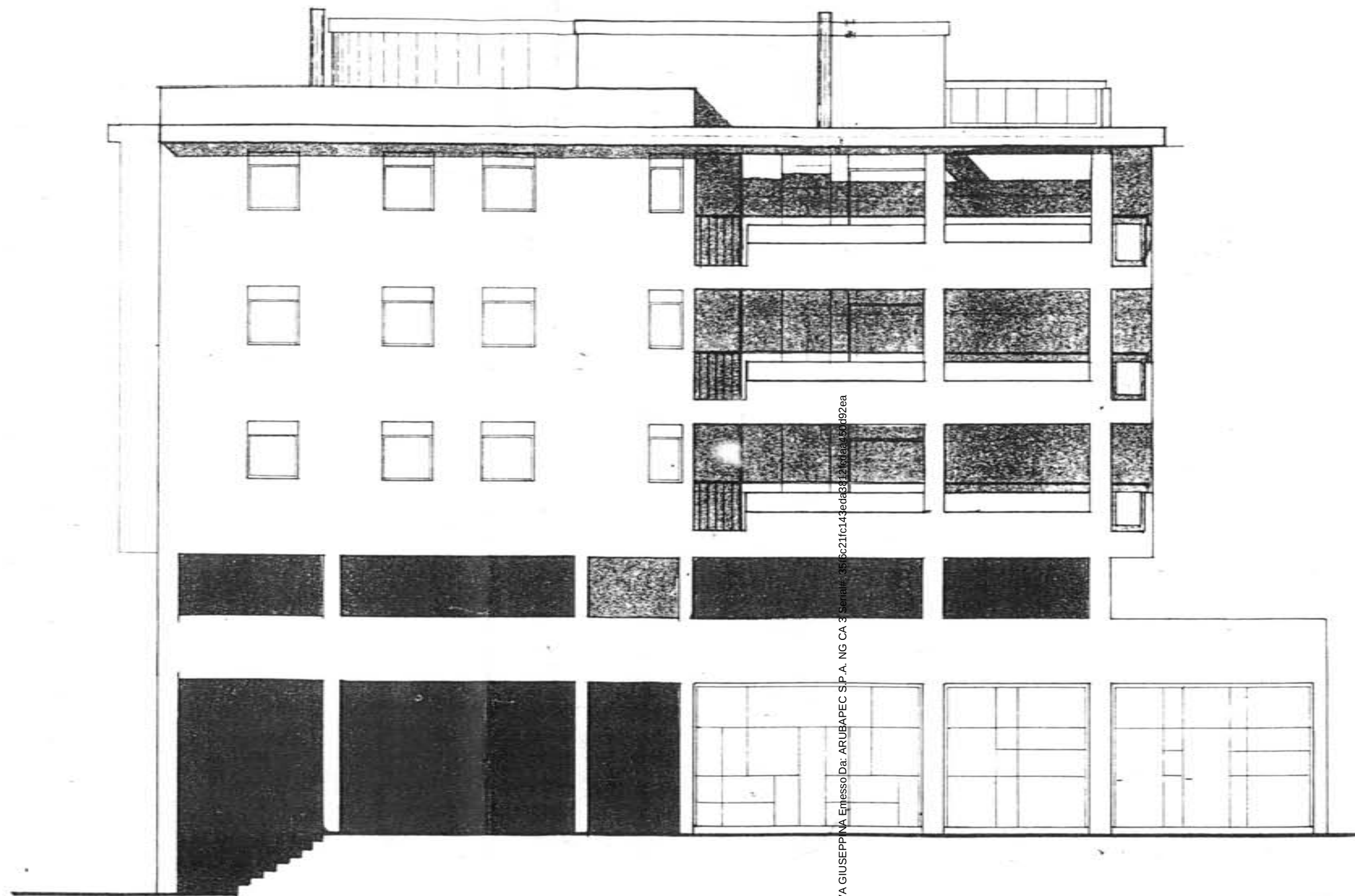
PROSPETTO EST RAP 1:100



PROSPETTO OVEST

RAP 1:100

ANTE OPERAM



PROSPETTO EST RAP 1:100

ANTE OPERAM

Firmato Da: CONSERVA GIUSEPPINA Ennesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3516c21fc143eda38126daa450492ea

